

NB: La presente Legge tiene conto degli errata corrige pubblicati sui BURC n.7 del 18 febbraio 2008 e n. 12 del 25 marzo 2008.

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008

**“DISPOSIZIONI PER FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2008 -**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio della spesa regionale indicati dai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dalle leggi dello Stato, la Giunta ed il Consiglio regionale, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di autonomia finanziaria organizzativa e di spesa, entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un piano triennale di razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione, delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture regionali e degli enti strumentali che individuino misure idonee e vincolanti.

2. I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma 1 devono, prioritariamente, riguardare gli ambiti e attenersi ai criteri di seguito indicati:

- a) riorganizzazione dell'ubicazione delle strutture e degli uffici regionali, al fine di concentrarli negli immobili di proprietà regionale, razionalizzando la destinazione d'uso di questi ultimi e dismettendo progressivamente i fitti passivi che gravano sul bilancio regionale;
- b) regolamentazione o risoluzione delle concessioni in comodato d'uso degli immobili regionali;
- c) definizione, regolamentazione, attuazione e monitoraggio ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un sistema

centralizzato per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi della Regione, dei suoi enti e società strumentali e delle sue strutture straordinarie;

d) razionalizzazione e innovazione del sistema di approvvigionamento e gestione degli automezzi regionali al fine di conseguire il risparmio e la maggiore efficienza della spesa;

e) razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento dei servizi di telefonia e di trasmissione dati, con l'approdo a nuove soluzioni tecniche che consentano un risparmio dei costi;

f) razionalizzazione delle spese dei servizi di portierato, vigilanza, pulizia e gestione dei sistemi informatici;

g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e società strumentali della pubblicazione per via telematica dell'opuscolo "Sanaguida" della sanità campana.

3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale comunicano al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

4. I consulenti nominati direttamente o indirettamente da un organo politico, esclusi quelli con funzioni dirigenziali, non possono svolgere, nella stessa legislatura in cui sono nominati, incarichi di Presidente di Commissione di valutazioni o di gara. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella situazione di cui al periodo precedente effettuano l'opzione per l'uno o l'altro incarico.

Art. 2

Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione

1. Con decorrenza 1 gennaio 2008, in armonia con gli indirizzi della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in materia di contenimento dei costi della politica, per la determinazione dell'indennità spettante ai consiglieri ed ai componenti della Giunta regionale, per cinque anni, non si applica l'adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 e successive modifiche.

Art. 3

Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti

1. Per il triennio 2008 – 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'articolo 65, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all'art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale n.3/2007, non può superare il valore delle posizioni estinte nell'anno immediatamente precedente.

2. Il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 63, della legge regionale n. 3/2007 sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le proroghe dei termini per l'utilizzo degli investimenti, concessi agli enti locali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, stabilite da precedenti disposizioni legislative, non sono cumulabili.

4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole di funzionamento, trovano

copertura finanziaria prioritariamente attraverso l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione.

Art. 4

Norma generale sull'utilizzo dei Fondi di riserva

1. All'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“8. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 29, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione ed alla possibilità di rimodulare le spese previste in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocimento alla gestione.

9. Fermo restando il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 8, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili”.

Art. 5

Modifiche al regolamento n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica

1. All'articolo 4 del regolamento n.1 del 22 giugno 2007, sono aggiunti i seguenti commi:

“22. Essendo disposto al comma 1 che le strutture che intendano richiedere l'accreditamento istituzionale devono essere in possesso, già all'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale, dei requisiti ulteriori definiti nei capi II e III del presente regolamento, nonché della positiva valutazione della compatibilità della struttura rispetto alla programmazione regionale e dell'attività svolta, gli effetti giuridici conseguenti al riconoscimento del nuovo status di soggetto accreditato ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale con la contestuale assegnazione del livello di classe non decorrono dalla data di rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale bensì dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo regionale, a condizione che il nucleo di valutazione, all'atto della verifica, accerti che i requisiti ulteriori richiesti erano effettivamente già posseduti alla data di presentazione dell'istanza di accreditamento.

23. L'assessore, nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in regime privatistico, procede all'emanazione di orientamenti chiari ed univoci per gli operatori e le strutture sanitarie assicurandosi che gli esami contrassegnati con la lettera R e rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti dall'articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n.549, siano riconosciuti dalle prestazioni, individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano richiesti alle strutture che si candidano ad erogare dette prestazioni.”

Art. 6**Assunzione di decisioni di spesa pluriennale**

1. La stipula di contratti di mutuo, di emissione di prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento da parte dei dirigenti competenti, nei limiti di quanto autorizzato con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, è subordinata alla preventiva valutazione di compatibilità finanziaria da parte del dirigente dell'Area generale di coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" cui è preventivamente trasmessa copia dei contratti da stipulare e relativi piani di ammortamento.
2. Al fine di rendere più efficace il monitoraggio degli equilibri di bilancio e tempestive eventuali azioni a salvaguardia degli stessi, sono altresì preventivamente trasmessi, a cura del dirigente competente per materia, alla struttura finanziaria di cui al comma 1 per analoga valutazione, i contratti pluriennali e qualsiasi atto che comporti l'assunzione di obbligazioni future che determinino l'erogazione di spese per la Regione.

Art. 7**Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica previste dall'articolo 8 della stessa legge sono riconosciute direttamente dalle competenti strutture regionali. Con decreto del dirigente del settore competente sono stabilite le modalità operative per il riconoscimento delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. In materia di interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli consegnati per la rivendita ai concessionari, gli elenchi previsti dal comma 45 del medesimo articolo 5 sono trasmessi direttamente alla Regione. Al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo i richiedenti devono essere proprietari del veicolo per il quale è richiesto il beneficio. Il dirigente competente procede con proprio decreto a stabilire le modalità operative per la trasmissione e il caricamento dei dati nell'archivio regionale della tassa automobilistica, nonché le modalità di versamento del contributo previsto dall'articolo 5, comma 48 del citato decreto-legge n.953/1982, convertito dalla legge 53/1983.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo continuano ad applicarsi le norme in materia di tassa automobilistica regionale, in quanto compatibili.
4. Fino all'emanazione dei decreti dirigenziali di definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 resta fermo l'attuale regime di competenze.

Art. 8**Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani**

1. È istituito un fondo di garanzia denominato Fondo lavoro giovani e imprese, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sull'unità previsionale di base, di seguito denominata UPB, 2.83.243 del bilancio regionale 2008. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuate le misure e le azioni di sostegno

tese a favorire la crescita occupazionale con riferimento ai giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni residenti da almeno tre anni nella regione Campania.

2. La Giunta, in sede di attuazione del comma 1, si attiene ai seguenti criteri:

- a) riconoscimento di forme di sostegno, non cumulabili con altre incentivazioni regionali o statali, alle imprese, anche artigiane, commerciali e turistiche, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme comunitarie e statali, che si impegnino ad assumere a tempo indeterminato i giovani con i requisiti di cui al comma 1;
- b) finanziamento di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario di nuove iniziative imprenditoriali realizzate da giovani con i requisiti di cui al comma 1 privi di stabile occupazione o che hanno svolto periodi di attività lavorativa all'estero;
- c) finanziamento, anche attraverso l'individuazione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario, a giovani laureati abilitati all'esercizio di una libera professione, di età non superiore ad anni ventotto meritevoli e privi di mezzi, residenti in Campania da almeno cinque anni, al fine di sostenere i costi di avvio dell'attività per la quale sono abilitati;
- d) agevolazione della competitività dei giovani professionisti abilitati e specializzati, residenti in Campania, nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante corsi di formazione, aggiornamento e stage in Italia e all'estero;
- e) definizione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario a giovani laureati che intendano proseguire il proprio percorso formativo attraverso corsi di specializzazione o master post-laurea.

3. Per informare ed assistere i potenziali beneficiari nel cogliere le opportunità offerte, sono istituiti "Info Point" localizzati nei Centri per l'impiego e presso le Agenzie del lavoro, così come individuate all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006), finanziati con i trasferimenti di risorse CIPE alle amministrazioni provinciali.

4. E' disposta per l'esercizio finanziario 2008, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro destinate a soggetti in condizioni di disagio, l'attivazione di finanziamenti di autoimpiego destinati ai giovani di età compresa tra i diciotto e venticinque anni che sono stati inseriti in percorsi per il recupero della dispersione scolastica o che hanno seguito percorsi di formazione regionale mirati al potenziamento dell'occupabilità. Gli interventi previsti sono finanziati a valere sulla UPB 3.13.115. La Giunta regionale provvede all'attuazione della presente disposizione.

Art. 9

Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale

1. La Regione riconosce nella promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale una componente essenziale del processo di valorizzazione del capitale sociale territoriale ed un fattore determinante per l'attivazione dei processi di sviluppo economico e sociale.

2. A tal fine la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative mirate alla promozione delle produzioni industriali regionali, alla valorizzazione dei processi produttivi mediante sostituzione di sistemi o componenti e degli ambiti territoriali in cui essi sono radicati, alla valorizzazione dei processi formativi mirati alla crescita della cultura del lavoro e della produzione industriale, in specie destinati alle giovani generazioni.

3. I contributi sono erogati, a fronte di specifici progetti, a tantum e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

4. Soggetti destinatari dei contributi possono essere gli enti locali e le loro forme associative, gli istituti scolastici, le università, le fondazioni, le cooperative, le associazioni culturali, le associazioni di categoria e altri organismi pubblici e privati con scopi istituzionali coerenti con le finalità del presente articolo.

5. Nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), sono disciplinate le priorità e le modalità per la concessione dei contributi. La Giunta regionale adotta gli atti organizzativi ed i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione dei commi 2 e 3.

6. La regione Campania promuove una gestione integrata dei rischi a vantaggio dei fruitori del servizio che pone al centro della gestione delle diverse organizzazioni pubbliche una capacità sistemica di valutare i rischi d'impresa. Nel perseguimento di tale finalità la Regione mira a mettere a punto protocolli per la riduzione delle diverse tipologie di rischio, l'analisi delle informazioni acquisite da banche dati, l'addestramento degli operatori ad adottare comportamenti e procedure corrette al fine di prevenire l'insorgere di eventi dannosi. Il 3 per cento delle spese libere e non obbligatorie di ogni singolo assessore sono destinate alla promozione ed alla realizzazione di percorsi formativi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 10

Attuazione dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale n.1/2007

1. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione del Fondo europeo sviluppo regionale (FERS), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) attua quanto disposto dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), in materia di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, patrimonio archeologico e monumentale della Campania.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le strutture già operanti nei predetti campi nonché le risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, formazione professionale ed esperienze di lavoro in aziende ed imprese.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n.13/2004

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n.13, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

l) favorisce gli investimenti, anche di soggetti privati, diretti alla realizzazione di strutture ricettive residenziali per studenti universitari.

2. Al medesimo articolo 1 della legge regionale n.13/2004, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 rientrano negli investimenti per le università anche gli investimenti immateriali strumentali al sostegno ed alla valorizzazione delle attività di ricerca, alle azioni di orientamento, promozione e diffusione dell'attività scientifica, alla valorizzazione e al sostegno delle risorse umane, anche con riferimento all'annuale soddisfacimento delle esigenze di residenzialità degli studenti anche mediante convenzioni tra università e soggetti pubblici o privati dotati di strutture ricettive adeguate allo scopo, quali mense, spazi destinati allo studio, biblioteche anche telematiche, spazi per iniziative socio-culturali.”

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di azioni per incentivare progetti di collaborazione tra le università e le piccole e medie imprese (PMI) campane e per agevolare la diffusione dei risultati di progetti di ricerca particolarmente innovativi nel contesto produttivo locale.

Art. 12

Fondo regionale per l'edilizia pubblica

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2008 è destinata, nella misura di euro 30 milioni annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotte dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

Art. 13

Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

1. E' istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:
 - a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto di immobili destinati a prima casa;
 - b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione attraverso contributi in conto interessi.
2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già concessi nell'ultimo triennio.
3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla regione Campania in virtù dell'accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo stesso.
4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 14

Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea con i principi di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 è così modificata:
 - a) al comma 2 dell'articolo 5, le parole "entro novanta giorni dalla scadenza" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla scadenza";
 - b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole "entro novanta giorni dal ricevimento delle domande" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande";
 - c) al comma 5 dell'articolo 8, le parole "La graduatoria è pubblicata entro sessanta giorni," sono sostituite dalle parole "La graduatoria è pubblicata entro trenta giorni,";

d) al comma 6 dell'articolo 8, le parole "entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando." sono sostituite dalle parole "entro sei mesi dalla data di emanazione del bando."

2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, che alla data di pubblicazione della presente legge non risultano titolari dell'ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n.18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie mononucleo con prole, sempre che l'uso dell'alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall'articolo 30 della citata legge regionale n.18/1997.

3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali l'autorità giudiziaria ha accertato che nell'occupazione dell'alloggio hanno usufruito del sostegno di organizzazioni malavitose.

Art. 15

Fondo per la ecosostenibilità

1. È istituito nella UPB 1.1.3 il Fondo regionale per la ecosostenibilità, finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa.

2. Il Fondo è alimentato da:

- a) somme derivanti da azioni regionali tese ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno ambientale;
- b) somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale per violazione di norme in materia ecologica o ambientale;
- c) ogni altra entrata compatibile con le finalità del Fondo, inclusi eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
- d) il 50 per cento delle entrate derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 19.

3. Il Fondo sostiene, anche attraverso forme di incentivazione diretta dei cittadini, le azioni regionali tese a incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali tra cui, prioritariamente:

- a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della produzione di beni, imballaggi o contenitori realizzati in materiali diversi da quelli biodegradabili, ecocompatibili o riciclabili;
- b) la realizzazione di isole ecologiche, ossia di punti di raccolta differenziata di materiali riutilizzabili e riciclabili, di rifiuti derivanti dalla sostituzione di beni durevoli, di rifiuti ingombranti, di rifiuti da imballaggio, di elettrodomestici e computer da smaltire, con specifiche forme di incentivazione allo smaltimento di tali rifiuti da parte dei privati;
- c) la diffusione di sistemi di cauzione a rendere e di restituzione per gli strumenti di imballaggio e per i contenitori di qualunque genere, anche alimentare, soprattutto presso le attività di ristorazione e le strutture di grande distribuzione;
- d) l'organizzazione di iniziative tese a favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- e) l'anticipazione del termine previsto dalla legge statale per la sostituzione dei sacchetti di plastica attraverso sistemi di incentivazione.

4. La Regione stipula con operatori singoli o associati della produzione, della grande distribuzione, della ristorazione collettiva e con organizzatori di eventi pubblici, convenzioni tese a definire modalità operative e programmi vincolanti per la riduzione di rifiuti ad alto impatto ambientale, la diffusione di imballaggi di materiali biodegradabili o ecocompatibili, la distribuzione di bevande ed alimenti in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale nonché altre forme di intervento coerenti con le finalità indicate al comma 1.

5. E' concesso un contributo di euro 150 mila ad un ente regionale per la produzione di un rapporto annuale sulla regione Campania, che valuti i bisogni, le aspettative e le opinioni dei cittadini (progetto vivibilità) e che serva come base di indirizzo per le politiche sociali economiche ed ambientali che la Regione deve attivare per ottenere un miglioramento complessivo delle condizioni di vivibilità nella regione Campania, a valere sui fondi del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).
6. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge gli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 16 **Finanziamenti**

1. Ai fini del completamento dell'opera è riproposto per l'anno finanziario 2008 il contributo di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004). Al relativo finanziamento si provvede con atto di Giunta.

Art. 17 **Disposizioni in materia di parchi regionali**

1. I piani territoriali di cui al titolo IV della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008. Il Consiglio regionale li approva entro il 31 dicembre 2008. Fino all'approvazione dei piani restano in vigore le norme di salvaguardia esistenti.
2. In vigenza delle norme generali di salvaguardia, nei parchi regionali di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di ricomposizione ambientale previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, per la dismissione delle cave ricadenti nelle aree di crisi, comunque denominate, del piano regionale delle attività estrattive.
3. Nelle more gli organi del parco, ove costituiti, d'intesa con la Regione -Settore Ambiente e urbanistica- possono richiedere provvedimenti per la riclassificazione delle aree.
4. La legge regionale n.33/1993 è così modificata:
 - a) "all'articolo 5, comma 1, lettera a), si aggiunge: 15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato.
 - b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
 4. Il Presidente dell'ente parco dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
 - c) All'articolo 9, il comma 5 è sostituito con il seguente:
 5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche ai presidenti ed ai consigli direttivi degli enti parco e riserve naturali regionali già nominati, salvo che siano in carica da almeno tre anni."
6. La regione Campania tutela la mitilicoltura all'interno del parco dei Campi Flegrei dal quale è escluso lo specchio di Marina Piccola. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la conseguente perimetrazione del parco è così modificata.

Art. 18 **Misure per la prevenzione degli incendi boschivi**

1. Al fine di intensificare la prevenzione degli incendi boschivi e la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale ogni comunità montana prevede, nell'ambito del proprio ordinamento, una

unità di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi cui è assegnato il personale idraulico-forestale alle dipendenze della comunità, senza che da ciò derivino maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

2. L'unità di cui al comma 1 è organizzata al fine di assicurare, in particolare, un efficace sistema di avvistamento, prevenzione e spegnimento degli incendi.

3. Le comunità montane e le province, anche attraverso la stipula di accordi reciproci, possono procedere alla programmazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi delle leggi regionali 2 agosto 1982, n. 42, e 3 agosto 1981, n. 55, non ancora utilizzate.

4. Tali risorse possono essere destinate alla realizzazione di opere pubbliche nel campo della difesa del suolo e della bonifica montana di importo non superiore ad euro 50 mila realizzate in economia nella forma dell'amministrazione diretta.

Art. 19

Contributo ambientale

1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato:

- a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
- b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
- c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.

2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave.

Art. 20

Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano energetico regionale di cui al comma 8, adotta misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a:

- a) favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'utilizzo industriale, civile e domestico;
- b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili;
- c) riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l'uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza;

- d) realizzare interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica;
- e) diffondere e implementare l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati, anche attraverso il ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento tramite terzi;
- f) promuovere una cultura dell'uso razionale dell'energia matura e consapevole attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazione;
- g) sostenere l'aggiornamento professionale e la specializzazione tecnologica nelle imprese dei settori dell'installazione di impianti e dell'edilizia.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006), sentita la competente commissione consiliare, individua, quali interventi prioritari, la concessione, attraverso il procedimento disciplinato dal regolamento regionale "Incentivi per l'innovazione e sviluppo". anche attraverso fondi europei appositamente impegnati di:

- a) contributi in conto interessi;
- b) contributi in conto capitale, nel limite del 50 per cento, della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologie solari e geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria inoltrate per interventi realizzati sul territorio della regione Campania;
- c) contributi in conto capitale, nel limite del 20 per cento, per interventi che beneficiano del cosiddetto Conto Energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero pari al 75 per cento della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologia fotovoltaica inoltrate dai cittadini residenti sul territorio della regione Campania. Se il soggetto beneficiario del citato Conto Energia, di cui al medesimo decreto ministeriale è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica, è previsto un contributo in conto capitale nel limite del 50 per cento.

3. Sono destinatari dei contributi le persone fisiche, i condomini e loro associazioni, le imprese, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le aziende sanitarie, gli istituti di finalità pubblica nonché le loro strutture consortili costituite anche unitamente a soggetti privati.

4. I comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano disposizioni al fine di poter realizzare, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica.

5. I consorzi di bonifica, nel rispetto degli assetti urbanistici comunali e dei limiti imposti dai vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano provvedimenti al fine di poter realizzare, nell'ambito dei propri comprensori, impianti basati sull'utilizzo di energia solare, fotovoltaica, idroelettrica e geotermica.

6. E' istituito, nell'ambito dell'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore secondario della Giunta regionale, lo Sportello regionale per l'energia, che svolge compiti di supporto agli enti pubblici, ai cittadini e alle imprese e di diffusione e promozione della cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili e del contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.

7. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, precisa le funzioni e i compiti e individua la dotazione organica dello Sportello regionale per l'energia.

8. La Regione, in coerenza con il Piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il Piano energetico regionale quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti.

9. Per l'approvazione del piano energetico regionale e delle relative varianti si adotta la medesima procedura di cui all'articolo 13, comma 2 e successivi della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n.6/2007

1. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 15 giugno 2007, n.6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale;

a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva;”

2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi di cui alla legge regionale n. 6/2007, con scadenza al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 22

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

1. All'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

Art. 23

Modificazioni alla legge regionale n.4/2003

1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n.4, dopo le parole “I proprietari di beni immobili” sono inserite le parole “catastralmente classificati ad uso commerciale”.

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole “di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,” sono inserite le parole seguenti: “o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti,”;

b) al medesimo comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: “Nell'ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta.”

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all’articolo 12.”.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n.12/2003

1. All’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 giugno 2003, n.12, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite con le parole “settanta per cento”.
2. All’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 12/2003 le parole “cinquanta per cento” sono sostituite con le parole “settanta per cento”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n.42/1979

1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 1979, n.42, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) la concessione di un contributo annuo costante ventennale nella misura del 5 per cento annuo, per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche e dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, sempre che per questi ultimi ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi.”
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Alla legge regionale n.42/1979 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3 e successive modificazioni.

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n.21/2002

1. All’articolo 3, della legge regionale 3 settembre 2002, n.21, il comma 2 è così modificato:
 - a) alla lettera a) sostituire le parole “singola università” con le parole “provincia sede di università”;
 - b) la lettera b) è abrogata;
 - c) alla lettera c) dopo le parole “eguale periodo” aggiungere le parole “avvalendosi delle ADISU di riferimento”;
 - d) aggiungere la seguente lettera:

“e) Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e università in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi.”
2. All’articolo 7, della legge regionale n. 21/2002 sostituire:
 - a) il comma 3 con il seguente:

“3. E' costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da tre studenti al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi”.

b) il comma 5 con il seguente:

“5. L'assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal rettore dell'università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, disciplinato dalla normativa vigente”.

3. All'articolo 20 della legge regionale n. 21/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Presidente;

b) un rappresentante della regione Campania, eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;

c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera d) è eletto nel Consiglio di amministrazione dell'università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca.”

4. All'articolo 20 della legge regionale n. 21/2002 sostituire il comma 8 con il seguente:

“8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania. “

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la disposizione del comma 3 del presente articolo si applicano a partire dalla data di scadenza naturale del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 24, della legge regionale n.21/2002, al comma 1 dopo le parole “tre membri effettivi e” sostituire le parole “due supplenti” con le parole “un membro supplente”.

7. All'articolo 24 della legge regionale n. 21/2002, i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 articolo 37, commi 2 e 3](#), e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38, comma 2](#). Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/ 1994, articolo 37, comma 5.

8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta.

9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese.”

8. Le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo si applicano alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 27

Adeguamento della legge regionale n.3/2007 alla normativa nazionale

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 2 è così modificato:
 1. al comma 6, dopo la parola "oppure" sono aggiunte le parole "limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice"; dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le parole "o definitivo";
 2. al comma 31, le parole "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42," sono soppresse;
- b) l'articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola "coordinati" sono eliminate le parole "ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico"; dopo la parola "caratteristiche" sono eliminate le parole "e i cui specifici contenuti"; dopo la lettera g) la frase "La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" è soppressa;
- c) all'articolo 13, il comma 11 è abrogato;
- d) l'articolo 16 è così modificato:
 1. al comma 1, all'inizio della lettera b) sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,"; alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";
 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :
"1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";
 3. al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
 4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente :
"5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista";
- e) all'articolo 19, comma 2, le parole "parte II, capo III, sezione II" sono sostituite dalle parole "parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II";
- f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole "n. 422," sono inserite le parole "e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
- g) l'articolo 25 è così modificato:
 1. al comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "In caso di inosservanza, si applica l'articolo 353 del codice penale";

2. al comma 10, la parola “associazione” è sostituita dalla parola “raggruppamento;”
 3. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”;
 4. ai commi 18 e 19, dopo le parole “o fallimento del medesimo” sono inserite le parole “ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”;
- h) all’articolo 26, comma 1, alla lettera m), dopo le parole “divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” sono inserite le parole “compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248”; dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche.”;
- i) all’articolo 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.”
- l) all’articolo 30, comma 5, prima della parola “Se” sono aggiunte le parole “In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie,”;
- m) all’articolo 35, comma 4, la parola “affidare” è sostituita dalla parola “aggiudicare”;
- n) all’articolo 36, al comma 6, dopo le parole “alle procedure ristrette” sono soppresse le parole “per l’affidamento di lavori pubblici”;
- o) l’articolo 37 è così modificato:
1. al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
 2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.”;
- p) l’articolo 38 è così modificato:
1. al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara ; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del Codice e successive modifiche .”;

2. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.”
- q) all’articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.”;
- r) all’articolo 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: “Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può procedere.”;
- s) all’articolo 44, comma 1, lettera e), dopo la parola “ambientali” sono inserite le parole “e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto”.
- t) l’articolo 46 è così modificato:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.”;
 2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” “4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.
 3. al comma 5, le parole “il comma 1 e 2 non si applica” sono sostituite dalle parole “i commi 1 e 2 non si applicano”;
 4. al comma 10, le parole “per i quali non sia ammesso ribasso d’asta” sono soppresse;
 5. dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d'opera.”;

6. al comma 14, le parole “all'articolo 6” sono sostituite dalle parole “all'articolo 4”;

u) l'articolo 48 è così modificato:

1. al comma 1, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”;

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.”;

3. al comma 4, le parole “a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio” sono sostituite con le parole “al contratto del cui affidamento si tratta.”;

4. al comma 8, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”; le parole “delle stazioni appaltanti” sono sostituite dalle parole “della stazione appaltante” e dopo la parola “scelti” sono inserite le parole “tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 24, ovvero”;

v) all'articolo 49, al comma 12, dopo le parole “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza”, sono inserite le parole “e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza”; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: “Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione”;

z) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma: “5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.”;

aa) all'articolo 54, comma 7, le parole “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6” sono sostituite con le parole: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice”;

bb) l'articolo 57 è così modificato:

1. al comma 1, le parole “sono tenuti a seguire” sono sostituite con le parole “sono tenuti a eseguire”;

2. al comma 3, dopo le parole “ritenute di garanzia effettuate.” è inserito il periodo “Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.”;

3. al comma 4, dopo le parole “con ribasso non superiore al venti per cento” sono inseriti i seguenti periodi: “L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”;

4. al comma 5, le parole “lettera a)” sono sostituite con le parole “lettera c)”;

5. al comma 6, ultimo periodo, le parole “copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.” sono sostituite con le parole “il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.”;

6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori.”;

cc) L’articolo 62 è così modificato:

1. al comma 6, le parole "in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile" sono sostituite dalle parole "in aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile";

2. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L’articolo 24 del decreto-legge n.223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.”;

3. il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.”;

dd) L’articolo 64 è così modificato:

1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui.”

2. il comma 2 è così sostituito: “2. I contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.”;

ee) L’articolo 68 è così sostituito:

“1. Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.”;

ff) Dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente:

“Articolo 68-bis

1. Per i fini di cui all’articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall’esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al comma 1 per l’anno 2008 è quantificato in euro10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata “Fondo regionale a garanzia del

finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3". La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall'anno 2008.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all'istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l'assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all'operazione.

5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell'istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell'istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3," di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l'anno successivo.

8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato "C" e nel Bilancio, dell'appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo."

gg) all'articolo 74, comma 3, dopo le parole "all'urbanistica" sono aggiunte le parole "alle attività produttive, all'agricoltura, alla ricerca scientifica, all'Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza,".

Art. 28

Riorganizzazione delle funzioni di bonifica

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge presenta un disegno di legge di riorganizzazione delle funzioni di bonifica, anche a mezzo di accorpamento o soppressione dei consorzi esistenti ed il relativo passaggio di funzioni ad altri enti.

Art. 29

Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedurali

1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della

richiesta e invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un termine non superiore a trenta giorni e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione o certificazione integrativa richiesta dall'amministrazione.

3. La sospensione dei termini del procedimento è portata a conoscenza della parte istante con la comunicazione di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui, decorso il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, il procedimento non si è ancora concluso, il responsabile fornisce, su richiesta dell'interessato, informazioni circa lo stato del procedimento pendente, anche con ricorso ai mezzi telematici disponibili.

5. Al fine di garantire il regime di pubblicità dell'attività amministrativa e dei relativi adempimenti del cittadino per l'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, l'amministrazione definisce e rende disponibili, attraverso i settori responsabili dell'adozione del provvedimento e attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. L'amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 5, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi del comma 2.

7. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), le parole "al dirigente può non essere attribuito" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente non può essere attribuito".

8. All'articolo 10 della legge regionale n.1/2007, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Analogamente, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui coordinato e diretto, si verifica, alternativamente:

a) ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli interessati gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo;

b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la produzione di documentazione non necessaria o per la quale la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere iniziato, nei confronti del dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed ai doveri di competenza del settore da lui diretto, un procedimento disciplinare per l'inadempimento.

7. Gli amministratori di società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali e loro collegate è totalitaria, che non hanno osservato quanto prescritto dal comma 2, articolo 2, della legge regionale n.1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di pubblicazione della presente legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire incarichi pubblici per tre anni a partire dalla data della decadenza."

Art. 30
Osservatorio degli appalti

1 Al fine di incentivare nel territorio della regione Campania le amministrazioni pubbliche ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta specifici atti di indirizzo per gli uffici regionali e, sentita la commissione consiliare competente, per gli enti siti sul territorio regionale e stipula accordi e convenzioni con detti enti per lo scambio di informazioni e per l'utilizzazione del prezzario regionale, in modo da garantire la congruità dei prezzi posti a base di gara e adeguato supporto per le valutazioni di anomalia delle offerte.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture specifiche informative riguardanti aggiudicazioni di contratti con prezzi derivanti da ribassi superiori al 25 per cento del prezzo posto a base di gara.

Art. 31
Centro regionale per le adozioni internazionali

1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.

2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

Art. 32
**Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali:
modifica alla legge regionale n.11/1991**

1. Il Settore Tutela beni paesistico-ambientali e culturali incardinato nell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici è soppresso.

2. Le competenze in materia di tutela dei beni paesistici ambientali già attribuite al Settore di cui al comma 1, sono attribuite, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, al Settore Politica del territorio della medesima Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici.

3. Presso l'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è istituito il Settore Beni Culturali, cui sono, in particolare, affidati i compiti di:

- a) promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valori di civiltà;

- b) interventi per la protezione, conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica o destinato a pubblica utilità o fruizione;
- c) interventi urgenti necessari per impedire il deterioramento o la perdita di un bene culturale di proprietà pubblica o destinato a pubblica attività culturale o sociale;
- d) esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali;
- e) forme strutturali di cooperazione mediante accordi programmatici con enti pubblici e soggetti misti pubblico-privato nonché con soggetti privati impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
- f) catalogazione, recupero, conservazione e valorizzazione dei centri storici della Campania;
- g) realizzazione del POR Campania -beni culturali- fondi europei;
- h) realizzazione di accordi di Programma Quadro afferenti ai beni culturali;
- i) costituzione ed aggiornamento dell'anagrafe regionale dei beni culturali regionali e pubblicazione del relativo annuario;
- l) attività di studio, ricerca, elaborazione di documenti, proposte legislative, partecipazione ad organismi misti e a convegni, grandi eventi, attinenti ai beni culturali.

4. L'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è ridenominata Area generale di coordinamento Turismo e Beni Culturali. Nell'ambito di tale Area, il Settore Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico è ridenominato Settore Strutture ricettive ed infrastrutture turistiche.

5. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 è così modificata:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è così modificata:

- “1. all'alinea sono eliminate le parole “e i comparti estrattivi”;
- 2. al punto 2.2 sono eliminate le parole “estrattiva e”;
- 3. il punto 4.4 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“2. Il Settore Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali diventa il Settore 12 dell'Area generale di coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione.”

Art. 33

Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004).

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.

3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di

risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 34

Alienazione beni regionali

1. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi dell' articolo 25, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, sono eliminati i seguenti cespiti immobiliari dalla consistenza patrimoniale:

- a) Stadio Collana, Piazza Mascagni, Napoli - numero d'ordine 121;
- b) Cinema Rivoli, Piazza F. Coppola, 10/12 Napoli - numero d'ordine 87;
- c) Discesa la Gaiola - numeri d'ordine 357, 178, 180, 179.

Art. 35

Attuazione dell' articolo 31, comma 14, della legge regionale n.1/2007

1. La Giunta regionale è autorizzata alla spesa per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 14 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007) nella misura corrispondente alla valutazione certificata del bene da acquisire.

Art. 36

Sviluppo Italia Campania

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, provvede all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni detenute da Sviluppo Italia nelle società regionali la cui cessione è prevista dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in un piano aziendale che non preveda oneri a carico del bilancio regionale e che definisca le attività, gli ambiti di intervento e le risorse necessarie per realizzarlo. In tale ambito restano immutate, se economicamente e legalmente valide, le forme contrattuali dei rapporti di lavoro di qualsiasi tipo in essere alla data del 30 giugno 2007.

Art. 37

Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto

1. Al fine di assicurare il costante flusso finanziario necessario per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e degli impianti nonché per l'acquisto di materiale rotabile, la Regione può procedere per l'esercizio finanziario 2008 all'anticipazione, a favore delle società regionali concessionarie delle infrastrutture e del materiale rotabile Ente Autonomo Volturno srl, Metro Campania Nord-Est srl, Circumvesuviana srl e SEPSA spa, di somme nei limiti delle disponibilità di bilancio. Dette anticipazioni gravano su apposito fondo da istituire nell'ambito delle disponibilità finanziarie attribuite alla UPB 1.57.101 e devono essere restituite, anche mediante compensazione, entro l'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'anticipazione.

Art. 38

Interpretazione autentica dell'articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n.1/2007

1. Al fine di superare i dubbi interpretativi scaturiti dall'applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007):
 - a) il comma 3 del richiamato articolo si interpreta nel senso che i costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali e degli impianti, ivi incluso il relativo materiale per il trasporto, da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, gravano sui fondi destinati alla loro attuazione ed acquisizione in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei relativi investimenti;
 - b) il comma 4 del medesimo articolo si interpreta nel senso che gli importi da corrispondere alle aziende concessionarie della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, necessari all'attuazione delle opere infrastrutturali degli impianti e del materiale rotabile da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, sono incrementati del 3,5 per cento dell'ammontare degli investimenti medesimi per le relative spese di gestione tecnica ed amministrativa.

Art. 39

Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori.
2. Nel riconfermare le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria 2007) per le fasce sociali più deboli con comprovate condizioni di reddito da definire con apposito atto di Giunta regionale, si provvede a definire fasce orarie agevolate.

Art. 40

Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa in materia di commercio, la creazione di mercati riservati a produttori ed operatori inseriti nel sistema di controllo sull'agricoltura biologica, istituito in conformità con la legislazione europea.
2. I mercati di cui al comma 1 sono realizzati all'interno dei centri storici dei comuni della Campania, al fine di valorizzare le specificità agroalimentari nel contesto delle specificità artistico-culturali del territorio regionale.
3. La Regione sostiene l'iniziativa di cui al comma 1 con i fondi stanziati sulla UPB 2.76.181, quantificati per l'esercizio 2008 in euro 1 milione.
4. L'entità del contributo per l'istituzione di mercati di operatori biologici e le modalità di erogazione dello stesso sono stabiliti con successivi atti deliberativi, su proposta dell'assessore all'agricoltura ed alle attività produttive.

Art. 41

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. All'articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), il comma 10 è così sostituito:

“10. I figli dei predetti operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i livelli.”.
2. All'articolo 36 della legge regionale n.1/2007, il comma 11 è abrogato.
3. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 10, il comma 1 è abrogato.
4. Il termine indicato al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora definite è fissato improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9, comma 3, le parole da “viene” fino a “rieleggibilità” sono sostituite dalle seguenti “sono eleggibili i componenti del CORERAT”.
6. All'articolo 18 della legge regionale n.1/2007, comma 12, le parole: “, e non costituisce aumento di costo” sono sostituite dalle seguenti: “ La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.”
7. All'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, comma 3, dopo le parole “è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni”, sono aggiunte le parole “che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni”.
8. L'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale”.
9. All'articolo 2 della legge regionale n.10/1980, dopo le parole “Organizzazioni professionali” aggiungere “e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA).”
10. All'articolo 5 della legge regionale n.10/1980, dopo le parole “spettanti alle Organizzazioni” aggiungere “e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).”
11. All'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, il comma 2, non si applica alle guide vulcanologiche.
12. All'articolo 15 della legge regionale n.11/1986, il comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia”.
13. All'articolo 58, della legge regionale 11 agosto 2001, n.10 e successive modifiche, al comma 1, le parole da “nella” fino a “per cento” sono abrogate.
14. All'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.3, comma 3, le parole: “subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti” sono sostituite dalle seguenti: “La erogazione degli indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento”.

15. All'articolo 27 della legge regionale n.1/2007, comma 1, lettera a), capoverso 2-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso."

16. All'articolo 24, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, (legge finanziaria regionale 2006), comma 2, dopo l'ultimo rigo aggiungere:

"3) Servizio Autoparco". Il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall'Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale.

17. All'articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n.19, comma 8, aggiungere le seguenti parole: "Alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380."

18. All'articolo 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:

- a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagiata il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;
- b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia certificata dal medico;
- c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;
- d) inidoneità all'alloggio per aumento del nucleo familiare;
- e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;
- f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;
- g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;
- h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio".

19. Al secondo comma, alinea, dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 51, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n.24/2005, dopo le parole "art. 1" sono aggiunte le seguenti: "in attesa dei dati elettorali di cui alla lettera b) del presente comma".

20. Al comma, 3 lettera a) dello stesso articolo, dopo la parola "rappresentatività" è aggiunto: "anche se non"; alla successiva lettera b) dopo la parola: "artigianato", è aggiunto: "anche se non".

21. All'articolo 7 della legge regionale n.1/2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7 sono prorogati al 31 dicembre 2008."

22. All'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n.20, alla fine del comma 1 aggiungere: "La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007".

23. All'articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 1994, n.8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “assessori regionali” sono aggiunte le parole “o loro delegati”;
- b) al comma 2, lettera d), dopo la parola “di bacino” le parole “una volta approvata dal Consiglio regionale” sono abrogate;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Le disposizioni ed i procedimenti di cui al presente articolato si applicano anche alle varianti ed aggiornamenti del Piano di bacino”;
- e) il comma 4 dell’articolo 7, è soppresso;
- f) il comma 2, dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “2. Gli atti adottati dall’Autorità di bacino regionale ed interregionale sono trasmessi all’ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.”;
- g) all’articolo 15 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “3. La Giunta regionale, tramite l’ufficio competente in materia di difesa del suolo, verifica il rispetto del vincolo di destinazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate alle Autorità di bacino per le spese di funzionamento. A tal fine, può richiedere l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni.”

24. All’articolo 9, della legge regionale 21 maggio 1997, n.14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“5. Al fine di garantire una efficace ed efficiente azione di prevenzione dei rischi derivanti dallo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane come definite all’articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali, singolarmente o in forma associata secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 12, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n.36, possono stipulare, sentito l’ente d’ambito competente, apposite convenzioni con il soggetto gestore del servizio idrico integrato aventi ad oggetto la gestione delle opere, impianti, reti, caditoie e canalizzazioni escluse dall’ambito del servizio idrico integrato e relative alle acque meteoriche”.

25. All’articolo 20 della legge regionale 14 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale 2005), comma 1, alle parole “è fatto obbligo alle aziende di trasporto pubblico della regione Campania” sono aggiunte le parole “comprese quelle che operano nei collegamenti con le isole del golfo”.

26. All’articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 2007 n.11, comma 3, sostituire la parola “individuate” con la parola “individua”.

27. All’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n.7, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“c) per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all’albo una sola pro loco”.

28. All’articolo 31, comma 34, lettera b) della legge regionale n.1/2007, sostituire :

- a) il punto 4 con il seguente: “4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;
- b) il punto 6 con il seguente: “6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’ente nazionale sordi -ENS-”;
- c) il punto 7 con il seguente: “7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-.

29. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e successive modifiche sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Art. 42
Norme di sostegno finanziario

1. La regione Campania favorisce le iniziative, con onere a valere sulla UPB 6.23.107, che sviluppano il censimento e la valorizzazione degli archivi delle donne e dei movimenti femminili nell'ambito della promozione delle pari opportunità.
2. E' concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Capua (CE) per la realizzazione di iniziative che valorizzano il patrimonio storico e culturale della città.
3. E' concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Casapesenna (CE) per la progettazione del parco urbano, "area ex ferrovie dello Stato".
4. E' concesso per l'esercizio finanziario 2008 un contributo straordinario di:
 - a) euro 50 mila al comune di Cancellò Arnone (CE) finalizzato ad opere di sistemazione e ristrutturazione della casa comunale;
 - b) euro 50 mila al comune di Sparanise (CE) finalizzato alla ristrutturazione ed al restauro del monumento storico "Casino reale".
 - c) euro 50 mila per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della Chiesa Santissima dell'Immacolata in località Ponte di Ferro in Sant'Anastasia (Na).
5. A valere sui fondi del sistema universitario campano allocati sulla UPB 3.10.28, è concesso un finanziamento per il potenziamento della struttura del Centro di Riferimento Regionale in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell'università Federico II di Napoli per le attività di monitoraggio del consumo dei farmaci nella regione Campania, per la razionalizzazione d'uso e il contenimento della spesa specifica.
6. E' istituito un fondo di euro 300 mila per l'assegnazione di una camera iperbarica più una struttura mobile per sei mesi all'ospedale "Rizzoli" di Ischia e per gli altri sei mesi all'ospedale "La Schiana" di Pozzuoli, all'interno della spesa sanitaria programmata.
7. La regione Campania, previa presentazione di apposito progetto preliminare da parte della società di gestione, individua le somme necessarie e le fonti di finanziamento per gli interventi indispensabili alla apertura ed all'avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno, Grazzanise.
8. E' concesso un contributo straordinario di euro 60 mila ai teatri regionali che celebrano i dieci anni di attività per iniziative tese ad incentivare la partecipazione dei giovani all'attività teatrale.
9. Dal fondo delle Asl NA 2 e NA 4 è destinato un finanziamento di euro 200 mila all'Asl NA 2 ed euro 200 mila all'Asl NA 4 per le prime analisi da effettuare sulla popolazione, al fine di verificare il livello di diossina presente nell'organismo, da affidare all'Istituto Negri di Milano.
10. Il programma del Ministero delle Comunicazioni per il superamento del divario tecnologico (Digital divide) è cofinanziato con 5 milioni di euro. L'investimento è prioritariamente destinato alle aree di Avellino e Benevento.
11. E' istituito un fondo di euro 100 mila per l'addestramento di cani guida per i non vedenti.
12. E' stanziata nella pertinente UPB la somma di euro 300 mila per il rifacimento della strada comunale di collegamento tra il comune di Battipaglia (SA) ed il comune di Bellizzi (SA).
13. E' istituito un fondo per la realizzazione di un sistema di informazione e formazione per l'educazione alimentare.
14. E' istituito un fondo per la realizzazione di parchi tematici per bambini nel comune di Bellizzi (SA) che ne consentano il corretto sviluppo psicofisico, a valere sulla UPB 1.1.1.
15. All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale pari allo 0,35 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

16. Al fine di sostenere le aggregazioni di imprese quale valido volano per la presenza delle stesse sui mercati esteri, si intendono recepite, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le disposizioni relative al trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze concernenti gli incentivi a favore dei Consorzi monoregionali e le relative risorse finanziarie, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n.83.

17. Per l'istituzione del Museo della Memoria e promozione della pace tra i popoli "Giovanni Palatucci" è assegnato al comune di Campagna (SA) un finanziamento di euro 100 mila.

18. La Giunta regionale favorisce e incentiva i progetti tesi al monitoraggio e alla salvaguardia delle condizioni igienico-ambientali dei centri urbani della città metropolitana di Napoli. La spesa per il monitoraggio ambientale della città metropolitana di Napoli è a valere sulla UPB 1.1.5.

19. Quota parte delle risorse di cui alla UPB 1.1.6 per spese di investimento di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, per un importo di euro 2 milioni è riservato alla costruzione di asili nido.

Art. 43

Integrazione alla legge regionale n.15/1989 e successive modifiche

1. In riferimento alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, per motivi di urgenza la direzione dei settori di cui al primo capoverso dell'articolo 10 può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio che deve essere portato all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza entro un mese, pena la sua inesistenza. Sono eventualmente salvi gli effetti prodotti dall'atto della nomina sino alla sua caducazione.

2. In nessun caso le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n.15/1989 sono attribuibili con decreto. Qualora si rendesse, per qualsiasi ragione, vacante l'incarico, le funzioni sono assegnate provvisoriamente al dirigente della qualifica funzionale immediatamente inferiore che vanta migliori titoli.

Art.44

Disposizioni in materia di personale

1. Al fine di conservare e valorizzare le esperienze presenti tra il personale comandato presso la regione Campania, il Consiglio regionale favorisce i processi di mobilità e i corsi concorsi per il personale comandato. Il settore personale del Consiglio effettua la ricognizione del personale in posizione di comando.

2. Il personale in posizione di comando presso il Consiglio regionale nell'anno solare 2007, proveniente da pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n.15, 5 giugno 1996, n.13, 21 aprile 1997, n.13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n.10, 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale 2002), e successive modifiche, è collocato, a richiesta, in una graduatoria ad esaurimento con procedure di mobilità, contestualmente all'esaurimento delle graduatorie relative al personale del Consiglio regionale risultato idoneo agli ultimi concorsi espletati.

3. L'amministrazione del Consiglio regionale può procedere all'eventuale reclutamento di personale solo dopo il completo esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, salvo che per profili non contemplati nella medesima graduatoria, i cui ruoli risultassero effettivamente vacanti.

4. Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate dagli interessati dopo l'entrata in vigore della presente legge e nei termini stabiliti dalla commissione di cui al comma 5.

5. I criteri di inserimento nella graduatoria di cui al comma 2 sono individuati da apposita commissione istituita dall'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.

6. Al comma 2, dell'articolo 46 della legge regionale n.15/2002, come modificato dall'articolo 31, comma 39 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), dopo la parola "49 per cento" si aggiunge: "in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania."

Art. 45

Patrimonio disponibile

1. La regione Campania qualora destina alla vendita o alla locazione suoli facenti parte del proprio patrimonio disponibile, informa tempestivamente i soggetti che sono già legittimamente locatari di immobili o suoli di proprietà regionali confinanti e sono già titolari di attività che possono contribuire allo sviluppo turistico-economico o occupazionale del territorio regionale.

2. I soggetti correttamente legittimati di cui al comma 1, devono impegnarsi a presentare idonei progetti per un corretto utilizzo dei suoli in questione.

Art. 46

Sicurezza sul lavoro

1. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta l'istituzione, di concerto con gli assessorati al lavoro e ai lavori pubblici e con il coordinamento dell'assessore alla sanità, di un nucleo operativo straordinario per la tutela della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione e il contrasto agli incidenti sul lavoro, con funzioni di ufficio centrale per il coordinamento ispettivo con competenza regionale.

Art. 47

Associazioni a tutela del consumatore

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, con interventi mirati ad accrescere la cultura del cittadino sia nei settori delle attività economiche, commerciali e finanziarie sia per gli adempimenti fiscali.

2. I contributi sono erogati a tantum a fronte di specifici progetti e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

3. Le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, entro e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, possono godere di speciali contributi erogati dalla Regione a sostegno delle suddette attività, anche in deroga agli articoli 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, con priorità alle associazioni promosse da una pluralità di enti pubblici.

4. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste nell'ambito della funzione obiettivo n. 2.69 Commercio e, specificatamente, della UPB 2.69.160 (informazione all'utenza e tutela dei consumatori).

Art. 48

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS) non trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, aventi sede nella regione Campania, sono tenuti ai piani di rientro limitatamente al rispetto dei vincoli di bilancio ed in conformità ai finanziamenti stanziati e preventivamente approvati dalla Regione.

Art. 49

Soccorso alpino e speleologico

1. La regione Campania, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 ed ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il soccorso alpino e speleologico campano del Club Alpino Italiano (CAI) come soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante specifici contributi ad interventi effettuati, stipulando specifica convenzione.

2. La Giunta regionale predispone la convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 50

Associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura

1. Il personale già inquadrato nel ruolo della Giunta nel livello IV ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 28 marzo 2000, n.8, assunto presso le Associazioni Regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (ARICA) come unità di segreteria ed esecutore amministrativo di livello IV, è collocato nella categoria corrispondente alla qualifica funzionale e profilo professionale posseduti presso le ARICA alla data di applicazione della legge regionale n. 8/2000.

2. La decorrenza giuridica è dalla data di inquadramento nel ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8/2000 e la decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51

Stabilizzazione di particolari categorie di personale

1. Il personale con profilo autista, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni ovvero dipendente a tempo indeterminato di aziende pubbliche in comando presso il Consiglio regionale, a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, può transitare, a domanda, nei ruoli del Consiglio.

Art. 52

Disposizioni a sostegno dei Santuari

1. Gli effetti previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004), sono estesi in via permanente, oltre ai comuni già destinatari, al Comune di Mercogliano, sede del santuario di Montevergine, al Comune di Caposele, sede del Santuario di San Gerardo ed al comune di Cava dei Tirreni, sede dell'abbazia della Santissima

Trinità, reputando il millenario, ricorrente nell'anno 2011, evento di straordinario interesse per la promozione del territorio.

Art. 53

Contenimento della spesa pubblica

1. La regione Campania aderisce alla politica di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, e, in applicazione dei medesimi principi, prevede la diminuzione dei costi introducendo criteri per la riorganizzazione di strutture, comitati e consigli di amministrazione. La Regione, partendo dalla valutazione dell'effettiva necessità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, predispone un piano di diminuzione dei costi che prevede:

- a) la riduzione nella misura del 20 per cento delle indennità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, degli enti regionali, delle aree di sviluppo industriale (ASI), degli istituti autonomi case popolari (IACP), degli enti per il turismo, dei parchi regionali e dei trasporti;
- b) la soppressione del Comitato tecnico scientifico istituito dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n.11;
- c) la riduzione nella misura del 20 per cento dell'indennità mensile di funzione attribuita ai componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1 luglio 2002, n.9;
- d) la riduzione nella misura del 20 per cento rispetto a quelle impegnate nell'anno 2006 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Art. 54

Distretti energetici

1. Il distretto energetico è istituito nei territori dei comuni su cui sorgono impianti di produzione di energia da fonte alternativa con capacità produttiva complessiva non inferiore a 30 Mgw.
2. Se più comuni hanno una capacità produttiva superiore ai 30 Mgw installati, il distretto è rappresentato dal comune nel cui territorio è presente il maggior numero di impianti con maggiore potenza nominale realizzati nel corso dell'anno 2007 e, comunque, con potenza complessiva non inferiore a 20 Mgw.
3. Nel territorio di una provincia non può essere istituito, di norma, più di un distretto energetico.
4. Il distretto elabora progetti per il corretto utilizzo delle fonti rinnovabili, per la massimizzazione dei benefici derivanti dagli impianti di produzione per l'attrazione di investimenti di ricerca in materia energetica.
5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, emana il regolamento attuativo.

Art. 55

Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.560, o di leggi precedenti regolanti il riscatto, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la

destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento o di garanzia, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche in capo agli eredi.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero gli aventi causa, possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3 per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del 70 per cento.

3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n.560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento all'1 per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.

5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo.

Art. 56

Modifiche alla legge regionale n.19/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19, è così modificato:

“2. L'assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell'anno della richiesta. L'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo applica la corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista dall'articolo 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno prodotto la documentazione nei termini. Se l'assegnatario provvede alla presentazione della documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre, l'ente gestore provvede alla collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la conseguente permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo precedente fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 le parole: “dalla data del 30 giugno” sono sostituite con le parole: “dalla data del 31 dicembre”.

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/97 è sostituito dal seguente:

“5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai conduttori, gli enti gestori emanano proprie regolamentazioni finalizzate a favorire i recuperi mediante piani di rateizzo che tengono conto delle condizioni di reddito delle famiglie, anche concedendo riduzioni degli importi per mora ed interessi.”

5. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo di cui al comma 5 può prevedersi il riaddebito degli importi precedentemente detratti.”

6. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

“8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi e che sono stati pertanto collocati nella fascia di canone di cui all'articolo 2, condizione C, canone C, possono produrre tale documentazione entro il termine perentorio che è fissato dall'ente gestore e

comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per coloro i quali provvedono a tale adempimento, l'ente gestore applica l'esatta fascia di canone per gli anni pregressi, annullandone le maggiorazioni.”

Art. 57

Riorganizzazione dell'amministrazione regionale

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008.
2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2007.

Art. 58

Acque minerali

1. I titolari esercenti la concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono un diritto proporzionale pari ad euro 0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente imbottigliata in vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.
2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.
3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere adeguato, previo parere della competente commissione consiliare regionale, ogni due anni, con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della verifica di cui al comma 4, dell'andamento del mercato, delle esigenze, anche occupazionali, delle singole realtà territoriali interessate nonché della situazione esistente negli altri territori regionali.
4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.
5. E' istituita una UPB denominata: "Fondo regionale per le acque minerali e di sorgente imbottigliate" nella quale affluiscono gli importi dei diritti proporzionali di cui al comma 1, versati dai concessionari con le modalità sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.
6. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso il luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.

Art. 59

Gestioni commissariali

1. Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.

Art. 60

Stazione unica appaltante

1. E' istituita presso gli uffici del Genio civile di ogni provincia, d'intesa con le prefetture competenti per territorio, una stazione unica appaltante, a cui i comuni, in modo convenzionato, possono trasferire le procedure d'appalto per lavori superiori ad euro 250 mila.
2. Il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure necessarie al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

Art. 61

Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta

1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio o ai comuni interessati di acquisire i complessi immobiliari realizzati da cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa nei casi previsti dalla legge, per l'anno 2008 il fondo unico per l'edilizia residenziale pubblica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1707 del 28 settembre 2007, è finanziato a valere sui fondi dell'edilizia pubblica abitativa.
2. Gli IACP e i comuni possono utilizzare le somme loro destinate esclusivamente per il recupero o la manutenzione straordinaria dei cespiti trasferiti, al fine di assicurare l'abitabilità degli stessi. In presenza di richieste che eccedono lo stanziamento di bilancio di cui al comma 1, è data priorità agli interventi per i quali gli enti interessati garantiscono che il recupero del patrimonio sia posto in essere con il ricorso a tecniche sperimentali di biotecnologia tese al miglioramento delle condizioni di vivibilità residenziale e al risparmio energetico.

Art.62

Norme per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità e dell'efficienza della giurisdizione

1. Per concorrere alla piena affermazione nell'ambito della Regione dei principi di legalità e giustizia, la Giunta regionale può predisporre interventi a supporto dell'efficiente funzionamento delle giurisdizioni ordinarie e speciali operanti nel territorio regionale che ne fanno richiesta ai sensi della presente legge.

Art. 63

Sostenibilità ambientale

1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli, a decorrere dal 1 gennaio 2008 è previsto uno stanziamento destinato ad incentivare l'acquisto di veicoli alimentati anche o esclusivamente a metano o GPL.

Art. 64

Direzione dei laboratori di analisi

1. Il possesso della laurea in Scienze e tecnologie alimentari o in Scienze della nutrizione umana è inserito tra i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.

Art. 65

Piano energetico ambientale regionale

1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale in coerenza con la legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte salve le competenze dei comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, della potenza uguale e inferiore a 100 KW elettrici per installazioni fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare elevata a 5.000 KW elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate.

Art. 66

Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria

1. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della regione Campania devono essere dotati di un sistema rigoroso di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.
2. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere la concessione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca della concessione.
3. I competenti uffici regionali controllano il funzionamento e la regolarità del sistema.
4. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata.

Art. 67

Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone ASI

1. La regione Campania promuove lo sviluppo territoriale ed industriale anche attraverso il completamento di interventi infrastrutturali o programmi di recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone area sviluppo industriale (ASI).

Art. 68

Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate

1. Le imprese agricole, operanti su territori svantaggiati della regione Campania da almeno tre anni, possono accedere a contributi in conto impianti, pari al 30 per cento dell'investimento in impianti ed attrezzature utili alla propria attività.
2. Le imprese agricole devono essere in possesso, relativamente al triennio 2005-2007, di certificazione di produzione biologica rilasciata da una delle organizzazioni abilitate, impegnarsi al mantenimento dell'attuale produzione biologica ed incrementare l'occupazione in base a parametri d'investimento.

Art. 69

Interventi in materia di consorzi di tutela

1. La regione Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, attua un piano di incentivi volto a destinare contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle piccole medie imprese (PMI) della filiera vitivinicola aderenti a consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), per ottemperare agli obblighi in materia di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007 e 13 luglio 2007.
2. E' istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008.

Art. 70

Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale

1. E' prorogata per l'anno 2008 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.2, assicurando copertura agli aventi diritto.
2. Alla copertura di eventuali ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare si provvede mediante richiesta al Governo nazionale di concorso da parte dello Stato.
3. Per l'anno 2008 è assicurato il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, con trasferimenti nazionali e con le risorse disponibili nel bilancio regionale per la spesa sociale.

Art. 71

Modifiche alla legge regionale n.1/ 2007

1. L'articolo 31, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, (legge finanziaria regionale 2007) è così riformulato:
“ 2. La legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è così modificata:
 - a) all'articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
“e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori”;
 - b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge n.431/1998 che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori”.

Art. 72

Funzionamento registro tumori

1. Gli stanziamenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1293 del 17 luglio 2007, relativi al funzionamento dei registri tumori operanti nella regione Campania, in coerenza con quanto previsto al punto 7.3 del Piano regionale ospedaliero 2007-2009 approvato con legge regionale 19 dicembre 2006, n.24, trovano allocazione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 nella UPB 4.15.38.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è riproposto nei bilanci della regione Campania, relativi agli esercizi finanziari futuri, nella stessa misura salvo gli adeguamenti, legati alle esigenze del servizio, deliberati con appositi atti della Giunta regionale.

Art. 73

Supporto all'esercizio comunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni catastali, assegnate dai commi 194 al 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relativi provvedimenti attuativi, da parte dei comuni che hanno scelto le modalità con cui esercitare dette funzioni dal 1 novembre 2007 e di assistere i comuni che non hanno ancora adottato una decisione in merito alle modalità di gestione del catasto, la Regione concorre, in convenzione con l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, alle spese per:
 - a) le azioni formative ed informative, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni catastali e degli aspetti organizzativi e gestionali ad esse collegate, da realizzare nella fase di implementazione del processo di decentramento catastale;
 - b) l'elaborazione di studi di fattibilità per i comuni che, entro il 15 luglio 2009, devono pronunciarsi sulla gestione catastale. Tali studi devono supportare le valutazioni relative all'opportunità di adottare scelte di tipo associativo o di ampliare l'ambito di operatività, al fine di fornire una prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo e gestionale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, la Regione disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400 mila, a valere sulle risorse della UPB 6.23.106.

Art. 74

Modifiche alla legge regionale n.11/1986

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, aggiunto dall'articolo 31, comma 46 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), è così modificato:

“1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione di guida turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già abilitati in altre professioni turistiche di cui alla presente legge.”

Art.75

Variazioni all'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008, l'aliquota dell'imposta regionale delle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le cooperative sociali, è determinata nella misura del 4,25 per cento, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

Art.76

Disciplina dello spettacolo

1. Le risorse del bilancio regionale destinate agli interventi regionali di promozione dello spettacolo, di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n.6, a partire dall'esercizio finanziario 2008 sono raggruppate ed iscritte unicamente nella UPB 3.11.242, che assume la seguente nuova denominazione : "Promozione e sostegno delle attività di spettacolo ex legge regionale 15 giugno 2007, n. 6".

Art. 77

Fondazione culturale Ezio De Felice

1. La regione Campania finanzia con un contributo annuo le attività previste nello Statuto della Fondazione culturale Ezio De Felice. Per il triennio 2008-2010, il contributo annuo è stabilito in euro 250 mila a valere sulla UPB 3.11.31. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 78

Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano

1. La regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera aeronautica promuovendo particolarmente le attività di aggiornamento e sviluppo delle risorse umane attualmente operanti nel comparto.

2. La regione Campania promuove sia il rafforzamento della conoscenza sulle tecnologie di base, sia soprattutto l'adeguamento delle conoscenze sulle tecnologie innovative e specialistiche essenziali per l'aggiornamento e lo sviluppo dei profili professionali strategici.

3. La regione Campania attiva le modalità di sostegno allo sviluppo formativo continuo per nuovi ruoli nella gestione delle catene di fornitura, attraverso le opportunità fornite da alleanze internazionali strategiche e migliorando le "core competencies distintive", a sostegno dell'acquisizione di ruoli maggiori come "prime partner" in specifici segmenti di mercato (aerostrutture, trasporto tattico e velivoli regionali).

4. Le aree di intervento sono così individuate:

a) FMZ specialistica ma anche generalistica;

b) FMZ continua sui mestieri aeronautici:

1. Qualità, Tecnologie evolutive (Compositi, Macchine a controllo numerico, laboratori prove, controlli non distruttivi);

2. Safety;

3. Ruolo e attitudini: da operaio a tecnico aeronautico;

4. Catena fornitura: da fornitori a partner tecnologici;

5. Competenze di integrazione;
 6. Sostegno Infrastrutturale.
5. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificata in euro 3 milioni, si fa fronte mediante le risorse della UPB 3.12.112.

Art. 79

Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Il testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive adottato con ordinanza commissariale del commissario ad acta del 6 luglio 2006, n.12 , è così modificato:
- a) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"4. L'istanza di autorizzazione o concessione deve essere corredata dalla documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, nonché dalla documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza (Direttiva Habitat - Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997).;
 - b) al comma 7 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente periodo:
"In nessun caso può essere rilasciate autorizzazioni nelle zone ad alto rischio idrogeologico (zone classificate come R3 e R4).;
 - c) l'articolo 18 è abrogato;
 - d) dopo il comma 12 dell'articolo 28 sono aggiunti i seguenti :
"12-bis. Le aree scelte per la delocalizzazione delle attività estrattive devono sottostare ai contenuti del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
"12-ter. Alla documentazione prodotta per il rilascio dell'autorizzazione è acclusa una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'area oggetto di autorizzazione non ricade in aree naturali protette o in siti "natura 2000", cioè siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).
"12-quater. La richiesta deve essere preventivamente valutata dal Settore Attività Estrattive della Giunta, che la trasmette, successivamente, al Settore Ecologia ai fini della Valutazione d'impatto o del parere di competenza sullo specifico progetto di recupero ambientale ed è sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva Habitat - Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).
"12-quinquies. Per le cave ricadenti in aree vincolate a Parco, qualsiasi attività deve essere sottoposta, d'ufficio, se previsto, all'esame dell'Autorità di Parco per la valutazione di compatibilità ambientale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in essere.
"12-sexies. La delocalizzazione è concessa solo se il proprietario della cava dismessa per obblighi di legge ha presentato un progetto di riqualificazione ambientale e attivato il ripristino dei luoghi, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 del presente testo coordinato.

e) Il comma 15 dell'articolo 28 è abrogato.”

Art. 80

Prevenzione dei tumori e dell'AIDS

1. La regione Campania persegue politiche per la salute tramite progetti strutturati di medio-lungo periodo, prevede interventi finalizzati ad una più diffusa comprensione delle tematiche della salute attraverso una strategia di informazione, educazione e comunicazione ed individua, in tale contesto, i temi prioritari per la salute della popolazione regionale, fra cui la prevenzione dei tumori e dell'aids. A tal fine sono previsti fondi regionali affinché le Asl realizzino campagne pubblicitarie in ogni forma e con ogni mezzo multimediale, impegnando anche il CoReCom in una informazione costante finalizzata alla prevenzione dei tumori e all'uso degli strumenti di prevenzione contro l'aids.
2. E' istituito presso l'assessorato alla sanità un osservatorio regionale sull'incidenza di neoplasie nei siti inquinanti e nelle aree indicati come di "Interesse Nazionale" dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 ,e successive modifiche (aree e siti ad elevato rischio ambientale).
3. All'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) è affidata la realizzazione di uno studio propedeutico alla conoscenza dei meccanismi di contaminazione e di passaggio all'uomo di sostanze inquinanti ambientali persistenti, al fine di effettuare una bonifica rapida, efficace e mirata.

Art. 81

Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale

1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.
3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge n.296/2006, a:
 - a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

- b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire :

- a) servizi ad elevata assistenza;
- b) servizi a media assistenza;
- c) servizi a bassa assistenza.

9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove dotazioni organiche di personale a regime.

10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come

previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n.296/2006, comma 565, lettera a, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2005, n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.

Art. 82

Modifica dell'allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del regolamento n.1/2007 in materia di definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica

1. All'allegato B del Capo III del regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, il testo "Requisiti specifici di Risorse e Umane " è sostituito dal seguente :

Requisiti specifici di Risorse e Umane:

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, si riportano di seguito i requisiti specifici relativi al fabbisogno di personale per le strutture private.

Personale del Profilo Infermieristico: (secondo la declaratoria professionale del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,45 per posto letto con una maggiorazione del 15 per cento per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che richiedono una presenza H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n.7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico – chirurgico) il coefficiente di 0,40 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

OSS e Altro personale: (secondo le declaratorie professionali del rispettivo contratto collettivo di lavoro).

0,55 per posto letto o con una maggiorazione del 15 per cento esclusivamente per quelle figure professionali addette alle attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che operano in unità operative o servizi H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n.7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico – chirurgico) il coefficiente di 0,55 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

Si demanda alla contrattazione aziendale, ai sensi delle norme contrattuali sulle relazioni sindacali, la definizione delle singole percentuali di qualifiche per "altro personale" tenendo conto che va garantita anche la presenza del profilo professionale "psicologi".

Allo scopo di equiparare la dotazione di personale al volume delle prestazioni rese dalle singole strutture private, con successivo provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, verrà individuato il numero medio di prestazioni per singolo posto letto effettuato dalle

strutture private della regione Campania in un anno. La singola struttura sanitaria privata, con riferimento alle prestazioni rese negli ultimi ventiquattro mesi, potrà incrementare/diminuire, nel rispetto della normativa vigente la dotazione di personale come sopra definita di una percentuale pari alla differenza del proprio rapporto prestazioni/posto letto/anno con la media regionale.

Art. 83

Farmacie

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per il servizio di continuità assistenziale è garantito il rapporto medico-abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali. La Giunta regionale è chiamata ad attuare la presente disposizione.

Art. 84

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. Al fine di garantire, attraverso idonei strumenti partecipativi, gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, nonché di tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l'adozione delle Carte di qualità, è istituita la consulta regionale dei consumatori e degli utenti.
2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni del Consiglio, e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'assessore regionale competente, che la presiede, da un rappresentante in carica per ciascuna delle associazioni dei consumatori riconosciute dal consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante per l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI) e di Unioncamere.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per il funzionamento della consulta che dispone, tra l'altro, la modalità di attuazione dei programmi.
4. La consulta ha sede presso la presidenza della Giunta regionale e svolge i seguenti compiti:
 - a) esprimere pareri obbligatori e consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo indagini, ricerche, conferenze sui principali temi di interesse;
 - c) redigere il progetto per l'istituzione di un osservatorio dei prezzi;
 - d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire il diritto dei consumatori;

e) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della consulta, in sede di prima applicazione della presente disposizione, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500 mila, con prelievo di pari importo sulla UPB 6.23.59.

Art. 85

Garante del contribuente

1. E' istituito il Garante del contribuente regionale, di seguito denominato Garante.
2. Il difensore civico presso la regione Campania di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 assolve, in piena autonomia, alle funzioni di Garante.
3. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenta disfunzioni, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti ai competenti uffici regionali.
4. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
5. Il termine entro il quale il Garante ha diritto ad ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza da parte degli uffici interessati. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori trenta giorni.
6. Il Garante può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza ed informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
7. Il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione.
8. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative proposte di soluzioni.
9. Le funzioni di segreteria e le funzioni tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici del difensore civico.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, il Garante opera ai sensi della legge regionale n. 23/1978.
11. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo non determina aggravii di spesa per il bilancio regionale.

Art. 86
Autotutela tributaria

1. La regione Campania riconosce l'istituto dell'autotutela tributaria da parte dell'amministrazione quale mezzo fondamentale per assicurare la tutela dei contribuenti e per attuare i principi di correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa tributaria nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica.
2. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al dirigente della struttura tributaria regionale che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'annullamento totale o parziale in qualsiasi fase del procedimento di imposizione, previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con il cittadino contribuente.

Art. 87
Presupposti dell'autotutela in materia tributaria

1. Il dirigente della struttura tributaria regionale competente può procedere, in tutto o in parte, alla revisione degli atti scaturenti dall'esercizio del potere impositivo provvedendo all'annullamento d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, anche in presenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto, nelle seguenti fattispecie:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) duplicazione dell'imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi;
 - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dagli uffici.
2. La presentazione di istanza di parte tesa ad ottenere l'esercizio del potere di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi alla competente commissione tributaria.
3. E' escluso l'esercizio del potere di autotutela per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione. Resta ferma la facoltà di procedere all'annullamento in autotutela per motivi diversi da quelli specifici del giudicato di merito.

Art. 88
Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa in campo tributario

1. Con atto di indirizzo la Giunta regionale può stabilire periodicamente i criteri ed i limiti della pretesa tributaria sulla base dei quali gli uffici tributari abbandonano le attività di accertamento, in qualsiasi fase del procedimento, indicando analiticamente i fattori di economicità giustificanti la preclusione dell'azione accertativa in relazione a fattispecie generali ed astratte.

Art. 89

Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo

1. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione regionale in base ad attività di controllo effettuate dai competenti uffici tributari.
2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva al dirigente della struttura tributaria regionale che provvede a riconoscere il beneficio in presenza dei requisiti e nel rispetto dei criteri e termini di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Non si può comunque procedere a rateizzazione per importi iscritti a ruolo relativi ad obbligazioni tributarie singolarmente considerate inferiori o uguali a euro 500.

Art. 90

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto della stessa, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori incaricati o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
4. La permanenza, presso la sede del contribuente, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dei controlli individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.
5. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al garante del contribuente regionale.

6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste.

7. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di cui al comma 6, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 91

Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n.24/1984

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 248 del 18 aprile 2003, è così modificato:

a) all'articolo 4, il comma 2 è così sostituito:

“2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi per la promozione turistica di cui al comma 1, entro il limite massimo del 20 per cento previsto per ciascuna categoria di attività, nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per assenza di iniziative riferibili a ciascuna categoria di ripartizione o per sopravvenute eccedenze nello stanziamento per la categoria stessa.”

b) all'articolo 5, comma 1, secondo punto dell'elenco, è aggiunto il seguente periodo:

“Per i Grandi Eventi e le attività realizzate di intesa con gli enti turistici regionali, nel caso l'ammontare del contributo concesso non corrisponda a quello richiesto, la liquidazione ed erogazione avvengono previa esibizione di idonea documentazione contabile che attesta una spesa di importo pari ad almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando il limite massimo del 60 per cento del costo della manifestazione quale entità complessiva dei contributi pubblici e privati ottenuti per la realizzazione dell'evento.”

c) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può presentare un numero massimo di tre richieste di contributo. In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero maggiore di richieste, sono prese in considerazione, ai fini della procedura di cui al presente Capo, esclusivamente le prime tre in ordine di registrazione al protocollo regionale del settore competente.”

e) all'art. 9, comma 4, le parole “non prodotte in duplice copia” sono abrogate e dopo le parole “per l'anno 2003)” è inserito il seguente periodo: “. Non costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione delle istanze in duplice copia”.

2. Il dirigente del Settore sviluppo e promozione turismo provvede all'aggiornamento dei modelli allegati al regolamento in linea con le disposizioni in esso contenute, al fine di predisporre una modulistica completa, aggiornata ed esemplificativa degli adempimenti posti dal regolamento medesimo a carico dei soggetti proponenti.

Art. 92

Sistema museale regionale

1. Al fine di costituire un sistema museale regionale, il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un'apposita commissione scientifica, la partecipazione alla quale è a titolo

gratuito, con il compito di effettuare uno studio ed una rilevazione dei musei d'interesse regionale siti sul territorio della regione Campania, con l'obiettivo di consentire la massima fruibilità degli stessi e la loro valorizzazione anche in ambito nazionale e internazionale.

2. Nelle more della costituzione del sistema museale di cui al comma 1, la Regione contribuisce, attraverso lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2008 della somma di euro 5 milioni a valere sulla UPB 3.11.30, alla valorizzazione e gestione della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e del relativo Museo Regionale per l'Arte contemporanea (MADRE), anche al fine di consentirne la massima fruibilità a livello nazionale e internazionale. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è definito dalla relativa legge di bilancio.

Art. 93

Titolo di preferenza per le assunzioni

1. I figli del dipendente regionale deceduto per causa di servizio hanno precedenza nelle procedure di assunzione di personale regionale dalle liste delle categorie protette.

Art. 94

Modifiche alla legge regionale n.24/2005

1. Le lettere a), b) e c) del comma 3 articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006) sono sostituite dalla seguente:

“a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila”.

2. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n.24/2005 dopo la parola “dell'erogazione” aggiungere “ovvero della fornitura della quantità di latte necessario”.

Art.95

Incompatibilità di consigliere regionale

1. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa di incompatibilità nei confronti di un consigliere regionale in carica, il subentrante acquisisce lo status ed i diritti di consigliere regionale dalla data entro cui il consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare, come giudizialmente accertata.

2. La presente disposizione si applica a partire dall'ottava legislatura.

Art. 96

Disciplina degli alloggi di servizio

1. La disciplina degli alloggi di servizio nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, ivi compresa la facoltà di accorpamento in un unico plesso, è definita dai comuni con apposito regolamento consiliare nel rispetto delle previsioni di zonizzazione e destinazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nei singoli comuni nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

Art. 97
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 gennaio 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria 2008 -”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 2 lettera c)

L. 27 dicembre 2006 n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Art. 1, comma 455: “455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

Nota all’art. 2

Comma 1

L. 24 dicembre 2007 n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Art. 2: “Indennità di carica”.

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di quattro quinti dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza.

3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi.

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

5. Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti organi del Consiglio regionale.

6. Ove nell'ordinamento della Camera dei deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il

Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale”.

Nota all'art. 3

Comma 1

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3:”Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Art. 65 : “Piano annuale di finanziamento”.

“1. La Giunta regionale, in base alle risorse stanziare dal Consiglio regionale nel bilancio annuale di previsione e nel programma triennale di cui all'articolo 63, allo stesso allegato, approva il piano annuale di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all'articolo 64. Dell'avvenuta approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori regionali competenti.

2. Il piano annuale di finanziamento si articola in due sezioni. La sezione A ripartisce lo stanziamento per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui all'articolo 63; la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, per investimenti e opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

3. Il piano annuale di finanziamento determina gli enti beneficiari, il relativo riparto della risorsa, le forme di intervento finanziario di cui all'articolo 64, le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento, le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel piano annuale di finanziamento è concesso l'utilizzo fino all'otto per cento dello stanziamento assegnato sulla sezione A), per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni relative alla progettazione preliminare e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 63, sono espletate dagli uffici tecnici dell'ente medesimo”.

Art. 64 : “Forme di intervento finanziario regionale”.

“1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

- a) contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui. La quota in conto capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'ente per la copertura del mutuo;
- b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 possono essere erogati per un periodo massimo di venti anni.

3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all'art. 65”.

Comma 2

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota al comma 1

Art. 63 : “Programmazione regionale”

“1. Il programma triennale e l'elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui all'art. 73, comma 6.

2. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.

3. L'assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il programma triennale e l'elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all'articolo 3.

4. L'assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale.

5. La Giunta regionale procede all'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

6. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalla legge, dal Codice o dalle norme vigenti.

7. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

Comma 3

Legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51:” Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.

Legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42:” Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”.

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 50:” Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica”.

Nota all'art. 4

Comma 1

Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7:” Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.

Art. 28:” Fondi di riserva”.

“1. I fondi di riserva si distinguono in:

- a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti;
- b) fondo di riserva per spese impreviste;
- c) fondo di riserva di cassa.

2. I fondi di riserva di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera c) è iscritto in soli

termini di cassa. Ciascun fondo di riserva costituisce distinta unità previsionale di base di parte corrente.

3. Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa, oppure situazioni che possono emergere con riferimento ad insussistenze di residui attivi che si verifichino nel corso della gestione.

4. Il fondo di riserva per spese obbligatorie è utilizzato per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base così qualificate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17, nonché per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base, al fine di reinscrivere nella competenza i residui perenti per i quali sia necessario procedere al loro pagamento. L'ammontare di tale fondo è determinato in relazione all'importo complessivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese obbligatorie.

5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base. Esso è finalizzato a far fronte alle spese aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità che non siano prevedibili all'atto di adozione della legge di bilancio. Per tali spese non possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi.

6. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L'importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

7. Ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reinscrizione dei residui perenti provvedono la Giunta regionale o il dirigente competente, a seconda che ciò comporti rispettivamente istituzione di nuove unità previsionali di base o integrazione degli stanziamenti di quelle già iscritte in bilancio. Ai prelevamenti dagli altri fondi di riserva ed alla conseguente integrazione o istituzione di altre unità previsionali di base, provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni che, nel caso di impiego del fondo di riserva di cassa, non sono soggette a controllo. Con i medesimi atti sono integrati o istituiti i corrispondenti capitoli all'interno delle unità previsionali di base destinatarie dei prelevamenti”.

Art.29 :”Assestamento e variazioni ai bilanci”.

“1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale. Con la legge di assestamento il Consiglio può consentire che la Giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni debbono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista dall'articolo 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:

a) dà atto della tenuta dell'equilibrio complessivo del bilancio;

b) ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quanto sia imposto dalla legislazione nazionale;

c) valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.

2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dei risultati dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 18;

c) all'aggiornamento della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3;

e) a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all'equilibrio dei bilanci, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.

3. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.

4. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base nei seguenti casi:

a) per adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;

c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;

d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41;

e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.

5. La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.

6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.

7. Il dirigente della struttura organizzativa apicale provvede ad integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base in conseguenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.

8. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità mensile.

9. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:

a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;

b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base.

10. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi dell'articolo 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell'esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell'articolo 23.

11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese.

12. Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui ai commi 4, 5, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania”.

Nota all'art. 5

Comma 1

Regolamento 22 giugno 2007, n. 1: “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”.

Art. 4: “Procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e pubbliche equiparate, private provvisoriamente accreditate e private già in esercizio”.

1. I soggetti titolari delle strutture pubbliche e pubbliche equiparate, private provvisoriamente accreditate e private già in esercizio che erogano le attività elencate all'art. 1, comma 3, possono chiedere alla Regione Campania l'accreditamento istituzionale alle seguenti condizioni:

a) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata ai sensi della Delib.G.R. 7 agosto 2001, n. 3958 e successive modifiche ed integrazioni;

b) essere in possesso dei requisiti ulteriori definiti nei capi II e III.

Con riferimento all'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di inerzia, ingiustificato ritardo od omissione da parte delle ASL per quanto di loro competenza, la Giunta regionale, previa diffida e su proposta dell'Assessore alla Sanità, adotta i provvedimenti omessi o comunque necessari, nel termine perentorio di sessanta giorni a partire dalla data della diffida.

2. In fase di prima applicazione le istanze di accreditamento possono essere inoltrate non prima di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Per le strutture pubbliche e pubbliche equiparate (Ospedali Classificati) detto termine decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio concessa ai sensi della Delib.G.R. 7 agosto 2001, n. 3958 e successive modifiche. Al fine di garantire alle strutture pubbliche e pubbliche equiparate (Ospedali Classificati) la realizzazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria - con le risorse assegnate alla Regione per quanto riguarda le prime e con quelle assegnate direttamente dallo Stato per le seconde - la scadenza prevista dalla Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 1465 è differita sino al completamento di detto programma regionale e comunque non oltre due anni dalla data di concessione del finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per i presidi polispecialistici, ambulatoriali o di ricovero, la richiesta di accreditamento può essere limitata a una o più discipline tra quelle autorizzate.

4. L'istanza per l'accreditamento istituzionale deve essere redatta secondo il modello sub-allegato A) AI ed essere inoltrata all'Assessorato Regionale alla Sanità.

Alla istanza devono essere allegati:

a) l'autorizzazione all'esercizio;

b) una relazione, a firma del soggetto titolare, che documenta le attività svolte negli ultimi 24 mesi con specifico riferimento a:

1) volumi e tipologie delle prestazioni erogate;

2) casistica trattata (case-mix);

3) qualità espressa in termini di accessibilità, umanizzazione, appropriatezza, riduzione dei tempi e liste di attesa, continuità delle cure, riduzione dei rischi, soddisfazione degli utenti.

Relativamente a quanto previsto al precedente punto b), sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1.

5. In caso di titolarità di attività svolte in più sedi, la relazione deve riguardare ciascuna sede.
6. La verifica della funzionalità della struttura richiedente rispetto alla programmazione regionale è effettuata dall'Assessorato alla Sanità. La verifica è effettuata entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo.
7. Per le strutture private e private provvisoriamente accreditate già in esercizio la verifica regionale ha esito positivo nei casi in cui si evidenzia una carenza di strutture, sino alla copertura di tale carenza.
8. Se si dovesse, invece, evidenziare un esubero, la valutazione deve essere preceduta da una richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, al fine di ottenere i seguenti ulteriori elementi di giudizio:
 - a) l'analisi del bisogno della domanda espressa dai cittadini residenti e della mobilità sanitaria rilevata, nonché di elementi di contesto socio-sanitario ed ambientale misurati attraverso dati epidemiologici;
 - b) le valutazioni relative all'accessibilità dei servizi ed ai tempi di attesa rilevati;
 - c) l'analisi dell'offerta espressa in termini di:
 - 1) valutazione dell'obsolescenza delle strutture;
 - 2) programmi di nuove realizzazioni o di riconversione e riqualificazione dell'offerta esistente;
 - 3) appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate;
 - 4) previsioni di tendenza relative alla domanda e all'offerta.
9. L'Azienda Sanitaria Locale deve fornire gli elementi su indicati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assessorato alla sanità deve concludere la verifica nei successivi trenta giorni.
10. Le informazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali all'assessorato forniscono gli elementi utili per la determinazione dei limiti entro i quali accreditare strutture in eccesso rispetto al fabbisogno, in modo da assicurare una efficace competizione tra le strutture accreditate. Tale limite, in ogni caso, non può essere superiore agli indirizzi della programmazione nazionale, ai sensi del comma 8, del citato art. 8-quater.
11. Se la valutazione della rispondenza rispetto agli indirizzi della programmazione regionale ha esito negativo il dirigente del settore regionale competente rigetta l'istanza di accreditamento, e non dà ulteriore seguito al procedimento di accreditamento, comunicandone l'esito all'interessato ed alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
12. Il diniego di accreditamento comporta, nel caso in cui il soggetto interessato sia titolare, per effetto della legge n. 724/1994 e delle disposizioni attuative regionali, di un rapporto di provvisorio accreditamento, la perdita di tale status.
13. Se la verifica di compatibilità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale ha avuto esito positivo, sulla base dell'istruttoria effettuata, il dirigente del settore competente dispone l'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione, istituiti con provvedimento della Giunta regionale ed opportunamente addestrati per lo svolgimento di tali attività valutative, fermo restando l'eventuale adeguamento alle indicazioni espresse dalla Commissione Nazionale per l'accREDITamento e la qualità dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Analogo accertamento del possesso dei requisiti è disposto per le strutture pubbliche e pubbliche equiparate che hanno fatto istanza di accreditamento istituzionale.
14. Con il medesimo provvedimento è istituito il comitato regionale di coordinamento per l'accREDITamento (CCRA) a supporto della struttura regionale competente e ne sono individuate la composizione e le modalità di funzionamento.
15. La verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, deve essere completata entro il termine di 3 mesi dalla trasmissione del provvedimento con il quale è stato disposto l'accertamento. Per le strutture particolarmente complesse, il Nucleo di Valutazione può richiedere al dirigente del settore competente una proroga del termine di ulteriori 3 mesi.

16. Il Nucleo di Valutazione esamina la documentazione allegata alla richiesta di accreditamento, effettua la visita, verifica il possesso dei requisiti ulteriori e dei livelli di qualità organizzativa e tecnico-professionale e redige il rapporto finale di verifica di proposta di accreditamento istituzionale della struttura, nonché del livello di classe da assegnare (sulle classi si veda l'articolo 50, capo III). Il rapporto finale di verifica deve essere trasmesso da parte del Nucleo di Valutazione entro dieci giorni dalla conclusione dell'accertamento.

17. Il dirigente del settore competente rilascia l'attestato di accreditamento istituzionale, dandone notizia all'interessato e, se trattasi di struttura privata, anche all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

L'attestato di accreditamento istituzionale deve indicare:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;
- b) la sede e la ragione sociale, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- c) la sede e la denominazione, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;
- d) la tipologia delle prestazioni accreditate;
- e) la classe di appartenenza.

18. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati rilevano una parziale carenza dei requisiti richiesti, il Nucleo di Valutazione formula, se necessario, ipotesi prescrittive con relativi termini necessari per l'adeguamento. Tali tempi sono rapportati all'entità delle carenze riscontrate e comunque non possono essere superiori a novanta giorni. La relazione, con l'ipotesi prescrittiva, deve essere trasmessa all'Assessorato da parte del Nucleo di Valutazione entro 10 giorni dalla conclusione dell'accertamento.

19. Il dirigente del settore competente assegna un termine di adeguamento e ne dà notizia all'interessato nonché, se trattasi di struttura privata o privata provvisoriamente accreditata, anche all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Alla scadenza del termine definito per l'adeguamento, il Nucleo di Valutazione effettua un ulteriore sopralluogo per verificare se l'adeguamento è stato effettivamente realizzato. In esito a tale sopralluogo il Nucleo di Valutazione trasmette il rapporto finale di verifica all'Assessorato. Entro il termine di trenta giorni il dirigente del settore competente adotta il provvedimento definitivo di accoglimento o di diniego dell'accREDITamento.

20. Avverso le prescrizioni o il diniego l'interessato può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. Il dirigente del settore competente decide sull'istanza avvalendosi del Nucleo di Valutazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

21. Per i soggetti titolari di strutture private provvisoriamente accreditate già in esercizio che intendano richiedere l'accREDITamento istituzionale, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato non prima di centoventi giorni e non oltre duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La mancata presentazione dell'istanza, entro detto termine, comporta la revoca, da parte del Dirigente del Settore competente, del titolo di provvisorio accREDITamento”.

Decreto ministeriale 22 luglio 1996: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”

Legge 28 dicembre 1995 n.549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Art. 2, comma 9: “ In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di

tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”.

Nota all'art. 6

Comma 1

Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.

Art. 9 : “Ricorso al mercato finanziario”.

- “1.La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
3. La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.
4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
5. L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.
6. Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell'esercizio, sono iscritte tra i residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.
7. Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.
8. La Giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere alla estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari”.

Nota all'art. 7

Comma 1

L. 27 dicembre 1997 n. 449: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.”.

Art. 17: “ Disposizioni tributarie in materia di veicoli”.

Comma 10: “10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.”

Art. 8: “Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap”.

“1. Sostituisce il terzo ed il quarto periodo della lett. c) del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97 , si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3”.

Comma 2

Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953: “Misure in materia tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, L. 28 febbraio 1983, n. 53

Nota all'art. 8

Comma 3

Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24.”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Art. 16 comma 4: “4. Le province delegate in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi delle vigenti norme sul trasferimento di deleghe, sono autorizzate a finanziare ed utilizzare anche con

risorse regionali, le società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - agenzie per il lavoro -, a prevalente capitale pubblico, già in possesso di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

Nota all'art. 9

Comma 5

Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 già citata nella nota all'articolo 8

Art. 8

“1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli

appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale”.

Nota all'art. 10

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Art. 27: “Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale”.

Comma 3: “3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è incaricata di redigere apposito disegno di legge, nell'ambito della programmazione economica delle risorse europee e dei fondi FAS, per predisporre un piano di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, territori, periferie, centri storici istituiti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale della Campania che prevede il consolidamento delle missioni produttive delle società partecipate già operanti nei predetti campi e la stabilizzazione dei precari che operano nelle pubbliche amministrazioni, nonché la valorizzazione delle risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, di formazione professionale e di esperienza di lavoro in aziende ed imprese”.

Nota all'art. 11

Comma 1

Legge regionale 20 dicembre 2004 n. 13: “Promozione e valorizzazione delle università della Campania”.

Art. 1: “ Finalità”.

“1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale:

a) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

b) preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche;

c) favorisce l'interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio il miglioramento della qualità della vita;

d) opera per creare e potenziare reti di eccellenze e incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale.

2. La Regione, a tal fine:

a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti sul territorio regionale;

b) promuove l'attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;

c) promuove le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

d) favorisce la promozione e la diffusione dell'offerta del sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale;

e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli atenei locali;

f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualità dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;

g) favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale operante negli atenei;

h) sostiene il recupero, la conservazione e l'accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei;

i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione”.

Comma 2

Legge regionale 20 dicembre 2004 n. 13 già citata nella nota al comma 1

Nota all'art. 12

Comma 1

Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”.

Art. 5: “Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale”.

“1. Il disavanzo 2002 è finanziato con le somme derivanti dalle disposizioni previste dai commi 2 e 3 e con le somme disponibili sulla U.P.B. 4.15.38 del bilancio 2003, fermo restando i provvedimenti relativi alla copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale fino all'anno 2000, ed i provvedimenti finalizzati alla parziale copertura del disavanzo per l'anno 2001.

2. Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate alla Regione e considerata la loro distribuzione temporale di utilizzo per la realizzazione delle iniziative regionali per l'edilizia pubblica prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, le risorse finanziarie appostate nel bilancio regionale nello stato di previsione della spesa 2003 all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401 - limitatamente alla somma di Euro 550.000.000,00, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative vigenti, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa per l'assistenza sanitaria accertata per l'anno 2002 per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ed alla conseguente Delib.G.R. n. 1082/2002, alla Delib.G.R. n. 4845/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'importo di cui al secondo comma è iscritto all'U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2003- stato di previsione della spesa.

4. La copertura finanziaria delle iniziative programmate per l'edilizia pubblica è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dalle disponibilità residue delle somme appostate all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401- del bilancio regionale 2003 - stato di previsione della spesa”.

Nota all'art. 14

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Legge regionale 2 luglio 1997 n. 18: " Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”.

Comma 1 lettera a)

Legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 già citata al comma 1

Art. 5: "Istruttoria delle domande”.

“1. L'Amministrazione comunale che ha indetto il bando provvede attraverso la costituzione di apposite commissioni comunali, con le procedure di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio, così come previsto dal successivo art. 7 della presente legge.

2. Le domande con le relative documentazioni e le schede, con i punteggi a ciascuna attribuiti, sono trasmesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando per l'invio delle istanze, alla commissione di cui al successivo art. 6, per la formulazione della graduatoria. In caso di inadempienza, l'assessore regionale competente procede alla nomina di un Commissario regionale ad acta, che provvede entro 15 giorni a quanto previsto dal presente articolo”.

Comma 1 lettera b) c) d)

Legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 già citata al comma 1

Art. 8: " Formazione della graduatoria”.

“1. La commissione, di cui al precedente art. 6, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande con le relative documentazioni e schede, formula la graduatoria provvisoria che viene affissa, a cura dell'Amministrazione comunale che ha emesso il bando, all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Entro tale termine possono essere presentate all'apposita commissione prevista dal precedente art. 6 le eventuali opposizioni.

2. Non sono valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere presentata dal concorrente entro il termine fissato per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla commissione provinciale, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono

valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.

4. La commissione, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'ufficiale rogante del Comune sede dell'intervento.

5. La graduatoria è pubblicata, entro 60 giorni, con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

6. La graduatoria definitiva di assegnazione deve essere comunque formulata entro 12 mesi dalla data di emanazione del bando. In caso di inadempienza, l'assessore regionale competente procede alla nomina di un commissario ad acta.

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata, così come previsto nel modo seguente. La commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria, pervenute al Comune entro il 30 giugno e, per i lavoratori all'estero, entro il 31 agosto di ciascun anno. A tal fine il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi. Per la formulazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

8. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di nuova assegnazione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli”.

Comma 2

Legge 14 maggio 1981 n. 219:”Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”.

TITOLO VIII

Intervento statale per l'edilizia a Napoli

Legge regionale 2 luglio 1997 n. 18: già citata al comma 1

Art. 11: “ Assegnazione dell'alloggio”.

“1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, va effettuata con propria ordinanza dal Sindaco del Comune ove sono localizzati gli alloggi entro 60 giorni dal termine previsto dal precedente art. 10, ultimo comma, provvedendo alla comunicazione, con lettera raccomandata, all'avente diritto. In caso di inadempienza vi provvede un Commissario regionale ad acta, all'uopo nominato dall'assessore regionale competente.

2. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi che si renderanno disponibili.

3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui all'art. 2 lettera c) della presente legge.

4. In sede di assegnazione, il Sindaco, può consentire cambi di alloggi in favore di nuclei familiari con presenza di handicappati in possesso di documentazione che ne dimostri la particolare gravità.

5. Ove non sia possibile l'assegnazione di alloggi per mancanza dei rispetto dello standard abilitativo si applica il secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035”.

Art. 30: "Occupazioni senza titolo."

"1. Il Sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone, con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.

3. A tal fine l'Ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.

4. L'occupante senza titolo è tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonché al pagamento degli eventuali danni arrecati all'alloggio occupato, accertati dall'ente proprietario".

Nota all'art. 16

Comma 1

Legge regionale 12 novembre 2004 n. 8: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004".

Art. 3, comma 9: "9. È concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 all'amministrazione provinciale di Napoli per la messa in sicurezza della strada regionale denominata "Raffaele Bosco", tratto VicoEquense-Moiano".

Nota all'art. 17

Comma 1

Legge regionale 1 settembre 1993 n. 33: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".

TITOLO IV

Piani Territoriali

Comma 2

Legge regionale 13 dicembre 1985 n.54:"Coltivazione di cave e torbiere".

Art. 9:" Ricomposizione ambientale".

"1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera f), n. 3, della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attività di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione della possibilità di riutilizzo del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un

opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse”.

Comma 4

Legge regionale 1 settembre 1993 n. 33 già citata al comma 1

Art. 5 :” Individuazione delle Aree naturali protette.”

“1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco:

- a) Sistemi parchi e riserve
 - 1) Matasse
 - 2) Roccamonfina e foce Garigliano
 - 3) Taburno-Camposauro
 - 4) Partendo
 - 5) Foce Volturno e costa di Nicola
 - 6) Campi Flegrei
 - 7) Monti Latriai
 - 8) Monti Piacentini
 - 9) Monti Eremita-Marzano
 - 10) Foce Svellesse e Tanagro
 - 11) Lago Falciano
 - 12) Ente Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno
 - 13) Diecimare
 - 14) Parco Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano”.

Art. 8:” Il Presidente dell'Ente Parco.”

“1. Il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alle foreste, alla urbanistica e all'ecologia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 26 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive e/o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio del Parco, negli organi di gestione di Enti regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.

2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.

3. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 394 del 1991”.

Art. 9:” Il Consiglio direttivo”

“1. Il Consiglio direttivo è costituito da:

- a) il Presidente dell'Ente Parco;
- b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
- c) un rappresentante per ogni Comunità montana territorialmente interessata;
- d) un rappresentante per ogni Provincia interessata;

e) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

f) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare.

a) adotta, sentito il Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi.

d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione regionale opportunamente distaccato.

5. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.

6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciatari”.

Nota all'art. 18

Comma 3

Legge regionale 2 agosto 1982 n. 42: "Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale”.

Legge regionale 3 agosto 1981 n. 55: "Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364”.

Nota all'art. 19

Comma 1

Legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54 già citata nella nota all'art. 17 comma 2

Art. 18:” Convenzione fra imprenditori e Comuni.”

“1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.

2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

4 Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva”.

Legge regionale 11 agosto 2005 n. 15:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.

Art. 17

“1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/1985, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla Regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano – Sa”.

Nota all'art. 20

Comma 2

Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 già citata nella nota all'articolo 8

Art. 8 già citata nella nota all'articolo 9

Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 : “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”.

Comma 8

Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16: “Norme sul governo del territorio”

Comma 9

Legge regionale 28 marzo 2007 n. 4: “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”

Art. 13:” Procedure per l'adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti.”

“1. La Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali e le autorità d'ambito, adotta la proposta di PRGR di cui all'articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania le province, le autorità d'ambito, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi

sessanta giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

3. Il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.

4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1, 2 e 3, con i termini ridotti della metà.

5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale.

6. La Giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso”.

Nota all'art. 21

Comma 1

Legge regionale 15 giugno 2007 n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.”

Art. 8:” Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo.”

“1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;

b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;

c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;

2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;

3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue.

B. Settore musicale:

1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore cinematografico:

1) attività di esercizi cinematografici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;

2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film d'essai, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

D. Settore danza:

1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie.

E. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative.

5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;

c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;

d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;

e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione”.

Comma 2

Legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 già citata al comma 1

Nota all'art. 22

Comma 1

Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4

Art. 47: "Conto del bilancio."

"1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Al fine della valutazione delle politiche pubbliche della Regione, esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

2. Al conto del bilancio è allegato un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", l'armonizzazione con il rendiconto finanziario dello Stato.

3. Il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;

c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b);

d) [accordi transattivi definiti in ragione di maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti degli accertamenti e che dimostrano utilità ed arricchimento per la Regione, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza](lettera soppressa).

Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

4. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 3 la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione da convenire con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale compreso quello vigente".

Nota all'art. 23

Comma 1

Legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4: "Nuove norme in materia di bonifica integrale. "

Art. 12:" Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica"

"1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispose un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché

l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”.

Comma 2

Legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4 già citata al comma precedente

Art. 13:” Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi”

“1. In applicazione della legge n. 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.

5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/1997, articolo 9 e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi di cui all'esenzione disposta al comma 3 spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.

6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. L'esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2002”.

Legge regionale 21 maggio 1997 n. 14 :” Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

Nota all'art. 24

Comma 1

Legge regionale 13 giugno 2003 n. 12: “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza. “

Art. 5: “ Interventi”

“1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;
- b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;
- c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;
- d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;
- e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa sul territorio;
- f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata”.

Comma 2

Legge regionale 13 giugno 2003 n. 12 già citata al comma precedente

Art. 10:” Contributi regionali”

“1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al Capo I.

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'articolo 8 predispone specifici moduli formativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

Nota all'art. 25

Comma 1

Legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42: “Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.“

Art. 2: “In applicazione del piano promozionale degli impianti sportivi a favore dei Comuni della Campania, approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1974, con deliberazione n. 208/3 e suoi eventuali aggiornamenti, e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione interviene mediante:

a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane e delle università pubbliche per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livelli dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non supera euro 300.000,00. Se l'importo dell'opera risulta superiore ad euro 300.000,00, l'ente deve disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa. Per il finanziamento si dà priorità nell'ordine al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti locali sprovvisti di impianti sportivi. La Regione finanzia altresì, a suo totale carico, per gli stessi importi sopra evidenziati e nei limiti degli stanziamenti in bilancio, gli interventi dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, finalizzati alla ristrutturazione e all'adeguamento degli impianti sportivi di loro proprietà o di proprietà degli enti pubblici. I comitati regionali accedono ai finanziamenti previo assenso degli enti proprietari ed a condizione che il rapporto di gestione degli impianti sia disciplinato da atto di durata non inferiore ad anni dieci;

b) Lettera soppressa;

c) la concessione di un contributo per un massimo di venti anni nella misura costante del cinque per cento annuo per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi;

d) la concessione di contributi "una tantum" a favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità montane per il miglioramento ed il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

e) la concessione di contributi "una tantum" a favore delle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, nonché di Istituzioni, Associazioni e Sodalizi sportivi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, che assumono nei propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico per il miglioramento e il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

f) la concessione di contributi agli Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che praticano lo sport dilettantistico per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero;

g) la concessione di contributi a favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità montane, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive;

h) la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, all'ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici. I comuni, al fine di favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono agli istituti scolastici l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo di quelli privati mediante apposite convenzioni. A tal fine, la Regione concede contributi ai comuni nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile.

Nella concessione dei finanziamenti si darà priorità assoluta ai soggetti specificati ai paragrafi a), b), c), e), f), g), che richiedono contributi per la riutilizzazione ai fini sportivi di cave abbandonate”.

Comma 3

Legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42 già citata al comma precedente.

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Nota all'art. 26

Comma 1

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21: "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390."

Art. 3: "Compiti"

"1. Compete alla Regione Campania l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all'articolo 1.

2. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/1991, articolo 25, comma 1, ed al fine di attuare le finalità di cui all'articolo 1, provvede:

a) ad istituire, presso ogni singola Università, apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate " Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U.", in seguito anche ADISU;

b) ad istituire una singola Azienda per il diritto allo studio universitario riferita a più Università presenti nel capoluogo di provincia, se queste manifestano la volontà di aggregarsi per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione;

c) a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai 5 anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo;

d) ad istituire una rete telematica pubblica d'informazione e reperimento di modulistica unica di tutte le ADISU della Regione per una maggiore efficienza e semplicità di accesso degli utenti alle necessarie informazioni".

Comma 2

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 già citata al comma precedente

Art. 7: " Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi"

"1. La gestione dei servizi è informata a principi di economicità, in rapporto alla dualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi. Alla gestione dei servizi si provvede anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da più di un anno all'Università, abbiano superato almeno un esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.

2. Le Aziende stabiliscono, con apposita Carta dei Servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente; vincola l'Azienda, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempimento, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

3. E' costituita, presso ciascuna ADISU e presso le Università convenzionate, una Commissione composta da cinque studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo, oppure, se non costituito, dall'Assemblea dei Consiglieri di Facoltà dell'Ateneo, al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi.

4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni, ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti, formula rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.
5. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal Rettore dell'Università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Gli studenti percepiscono un gettone di presenza pari alla metà di quello percepito dai Consiglieri di amministrazione dell'Ateneo di riferimento.
6. In caso di raggruppamento volontario di Università costituenti un'unica ADISU la convocazione di cui sopra si intende rivolta agli organismi rappresentativi degli studenti di tutte le università di riferimento, se costituiti. In assenza, l'elettorato attivo e passivo riguarda soltanto i rappresentanti studenteschi in carica al momento.
7. Il regolamento elettorale è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISU secondo lo schema tipo elaborato ai sensi della lettera e) dell'articolo 35”.

Comma 3

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 già citata nella nota al comma 1

Art. 20:” Consiglio di Amministrazione - Composizione.”

“1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

- a) Presidente;
- b) tre rappresentanti della Regione Campania, eletti dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;
- c) un rappresentante dell'Università di riferimento, designato dal Rettore o, congiuntamente, dai Rettori delle Università aggregatesi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c);
- d) tre rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento.

2. I rappresentanti degli studenti di cui alla lettera d) sono eletti, in concomitanza con le elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di riferimento.

3. Se si costituisce un'unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più Università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal Rettore della Università cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

6. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di amministrazione è stato nominato.

7. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.

8. Al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del quindici per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti regionali”.

Comma 4

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 già citata nella nota al comma 1

Art. 20 già citato al comma precedente

Comma 6

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 già citata nella nota al comma 1

Art. 24: “ Collegio dei Revisori contabili.”

“1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISU sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

4. Il Direttore amministrativo trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla di trasmissione.

5. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopra indicato.

6. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania dall'art. 34.

7. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 art. 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto.

8. Al Presidente del Collegio dei Revisori è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, comma 5.

9. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dalla normativa vigente”.

Comma 7

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 già citata nella nota al comma 1.

Art. 24 già citato al comma precedente.

D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645: “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. “

Art. 37: “Funzioni di sindaco nelle società.”

“1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;

b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;

da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000;

da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;

oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;

da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;

da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;

da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;

L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati”.

Art. 38: “Funzioni di revisore in enti pubblici.”

“1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.

2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati”.

Nota all'art. 27

Comma 1 lettera a)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 2:” Definizioni”

Comma 6: “6. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I della direttiva europea unificata, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara”.

Comma 31: “31. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione”.

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.42:” Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229.”

Comma 1 lettera b)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 12:” Progetti e livelli di progettazione.”

“1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme di elaborati coordinati ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico, le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui alla presente legge. La progettazione, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, assicura:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;
- b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;

e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;

f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti anche dal recupero dei rifiuti.

La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento se nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritiene le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo riferito al tariffario regionale. Quando l'appalto è affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l'analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.

6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario regionale corrente e dall'analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega di tale potestà, dal regolamento regionale.

7. Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, al regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, al regolamento regionale.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

9. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

12. Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in ragione delle peculiarità dell'opera e nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti, i livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

13. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, gli elaborati documentali idonei all'appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto”.

Comma 1 lettera c)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 13: “Attività di progettazione”

“1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni normative riguardanti i consorzi stabili di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del Codice e successive modificazioni; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 36, commi 4 e 5 e articolo 253, comma 8, del Codice e successive modificazioni.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815/1939. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria, cui ogni firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non hanno i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo se previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

3. Per ciò che concerne i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2, si applica l'articolo 90, comma 3, del Codice e successive modificazioni.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice e successive modificazioni, i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, definiscono le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a euro cinquecentomila.
10. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.
11. Con regolamento regionale sono individuati i criteri organizzativi e procedurali per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 10, nonché le modalità di stima dei parametri di valutazione volti a garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale.
12. La regione Campania, in accordo con gli ordini professionali, nel rispetto delle norme regolamentari statali, provvede ad agevolare ed incentivare la partecipazione dei giovani

professionisti di cui al comma 7 anche attraverso forme di premialità e di riconoscimento ai fini curriculari della titolarità della parte del servizio prestato”.

Comma 1 lettera d)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 16:” Appalti integrati”

“1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre possono stabilire, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto abbia ad oggetto:

a) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la gara è indetta solo dopo l'approvazione del progetto definitivo.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della Parte II del Codice - progettazione e concorsi di progettazione.

5. Il bando indica, altresì, l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base del contratto. L'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.

6. La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui al comma 1, utilizza, di preferenza, le procedure ristrette di cui all'articolo 36”.

Comma 1 lettera e)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 19:” Bandi, avvisi e inviti”

“1. Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d'oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi richiesti dal Codice.

2. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico si attengono, in tema di bandi, avvisi e inviti, alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione II del Codice e successive modificazioni.

3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee e dal Codice per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nell'albo pretorio degli

enti locali nel cui territorio si svolge l'appalto, e sono resi noti nel sito informatico della Regione Campania.

4. Con il regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di pubblicità.

5. Nella fissazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti si attengono alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione III del Codice e successive modificazioni.

6. Le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto, adempiono alle forme di pubblicità previste dal Codice e provvedono alla pubblicazione sul sito informatico della Regione Campania delle informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto, compreso l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'operatore economico vincitore o prescelto e la sua offerta economica”.

Comma 1 lettera f)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 24:” Selezione degli operatori economici.”

“1. L'aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacità economiche e finanziarie.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice e successive modificazioni;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico -GEIE- ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25.

3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

4. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto, ai sensi dell'articolo 35 del Codice e successive modificazioni, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché

all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: “Provvedimenti per la cooperazione.”

Comma 1 lettera g)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 25:” Raggruppamenti temporanei e consorzi.”

“1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.

4. Nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40 del Codice e successive modificazioni, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in ogni altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dagli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative allo stesso appalto.

11. Se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o più di tali opere supera altresì in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento statale, che definisce, sempre ai sensi del predetto articolo 37, comma 11, anche l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le stesse speciali categorie di lavori, che sono indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che è costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge e dal Codice purché ha i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indica altro operatore economico subentrante che è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

20. Entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 36 del Codice e successive modificazioni, possono partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici anche i consorzi stabili".

Codice penale

Art. 353: "Turbata libertà degli incanti"

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Comma 1 lettera h)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 26: "Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione."

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l'impresa non dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Codice, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio statale o dell'osservatorio regionale;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio statale;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentano la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 313/2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono, se del caso, ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6. L'osservatorio regionale, su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate e in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l'elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:

a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l'omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.

L'inserimento nell'elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all'osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali”.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:” Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.”

Art. 36-bis:” *Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.*”

“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti;

b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del

lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni”.

D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626:” Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”

Comma 1 lettera i)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 28:” Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.”

“1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, se i prodotti da fornire o il servizio da prestare sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, delle misure di gestione ambientale che l'operatore può applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità è certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestano la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara”.

Comma 1 lettera l)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n.3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 30:” Norme particolari in tema di qualificazione e selezione.”

“1. Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, si applica l'articolo 45 del Codice e successive modifiche.

2. Per documenti e informazioni complementari che le stazioni appaltanti intendono richiedere, si applica l'articolo 46 del Codice e successive modifiche.

3. Per la qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, si applica l'articolo 47 del Codice e successive modifiche.

4. Per il controllo sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti si attengono all'articolo 48 del Codice e successive modifiche.

5. Se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche.

6. In caso di modificazioni soggettive del candidato, dell'offerente o dell'aggiudicatario, si applica l'articolo 51 del Codice e successive modifiche”.

Comma 1 lettera m)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 35:” Procedure per l'individuazione degli offerenti.”

“1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.

4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

5. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, si applica l'articolo 62 del Codice e successive modificazioni”.

Comma 1 lettera n)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 36:” Procedure aperte e ristrette.”

“1. Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una procedura aperta o una procedura ristretta.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

4. Il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici sono invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177 del Codice e successive modificazioni.

7. Per appalti di lavori di importo non superiore a euro settecentocinquanta mila le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della procedura ristretta semplificata secondo i principi e le procedure di cui alla normativa vigente, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione degli operatori economici, nonché la trasparenza delle procedure stesse.

8. La Regione Campania, con proprio regolamento, individua i criteri organizzativi volti alla corretta attuazione del comma 7”.

Comma 1 lettera o)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 37:” Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano

alla procedura negoziata i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 30, comma 1, che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura stessa. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) in casi eccezionali, se si tratta di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi assicurativi e servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A al Codice e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire rende impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nei documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui all'articolo 42.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolge in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Articolo 122 : "Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia"

"1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi

e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua

ad applicarsi l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3".

Comma 1 lettera p)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n.3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 38: " Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"

"1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) nel caso in cui, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratta di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita se il contratto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla stessa stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi sono conformi a un progetto di base e che tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice e successive modificazioni.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 già citato nella nota al comma 1 lettera o)

Art. 28:” Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria”.

(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

“1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici”.

Art. 122 già citato nella nota al comma 1 lettera o)

Comma 1 lettera q)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 40:” Accordi quadro”

“1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi-quadro. Per i lavori, gli accordi-quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi individuati ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice e successive modificazioni, nel regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi-quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. A tale riguardo si fa riferimento alle categorie individuate nel regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, nel regolamento regionale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 41 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi-quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi-quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle stesse condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onori dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative ad ogni appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onori dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo-quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo-quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi-quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”.

Comma 1 lettera r)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 41:” Dialogo competitivo”

“1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

a) non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;

b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 19 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 22 a 30, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 42, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi, conformemente ai requisiti di cui al comma 5, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 42, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 44.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”.

Comma 1 lettera s)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 44:” Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”

“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;

- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando a essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. A tale riguardo, le stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie stabilite dal regolamento statale ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice e successive modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture”.

Comma 1 lettera t)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 46:” Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse”

“1. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, provvedono all'esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

5. Il comma 1 e 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4.

6. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui al comma 8, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non è sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dei commi seguenti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

7. Quando un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

8. Le giustificazioni di cui ai commi 6 e 7, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) l'eventualità che l'offerente ottiene un aiuto di Stato;

f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo n. 494/1996 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

12. Con il regolamento regionale sono stabiliti i parametri e le modalità di verifica dell'anomalia nel rispetto ed in conseguenza dei principi desumibili dalla norma comunitaria e nazionale in merito.

13. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare le giustificazioni che ritiene utili. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

14. La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 6, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

15. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritiene utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

16. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

17. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala”.

Comma 1 lettera u)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 48:” Commissioni giudicatrici.”

“1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta da un dirigente dipendente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati preventivamente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.
12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione”.

Comma 1 lettera v)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n.3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 49: “ Fasi delle procedure di affidamento.”

- “1. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un'attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.
3. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
4. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
5. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) le eventuali ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.
6. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla presente legge per l'individuazione dei soggetti offerenti.

7. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

8. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

9. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

10. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 12.

11. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

12. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui al comma 19 non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

13. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del Codice e successive modificazioni, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

14. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

15. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chiedano l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

16. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

17. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

18. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a

decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

19. L'approvazione del contratto di cui al comma 18 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

20. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali”.

Comma 1 lettera z)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 52:” Tutela dei lavoratori”

“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del documento unico di regolarità contributiva di cui alla convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulta legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie”.

Comma 1 lettera aa)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n.3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 54:” Garanzie e assicurazioni.”

“1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente: la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 6, se l'offerente risulta affidatario.

5. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6. Ai sensi del comma 4, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore

al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10. Fermo restando quanto disposto per la cauzione provvisoria di cui al comma 1 e per la cauzione definitiva di cui al comma 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tiene indenni le stazioni appaltanti dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

11. Per i lavori il cui importo supera gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

12. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Codice, con atto regolamentare statale è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice e successive modificazioni. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad euro 75 milioni.

13. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione per il manifestarsi di errori o di omissioni progettuali di cui all'art. 55, comma 3, lettera e). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice e successive modificazioni, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2 milioni e 500 mila, per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

14. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 13 è definita con atto regolamentare statale”.

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 già citato nella nota al comma 1 lettera o)

Art. 75 : “Garanzie a corredo dell’offerta.”

“1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia”.

Comma 1 lettera bb)

*Legge regionale 27 febbraio 2007 n.3 già citata nella nota all'articolo 3***Art. 57: " Subappalti."**

"1. I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, con il regolamento regionale, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge e dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 26;

d) che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, lettera a).

6. L'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e per suo tramite i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o

ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice e successive modificazioni sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si è provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad euro centomila, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad euro centomila e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici”.

Comma 1 lettera cc)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 62:” Arbitrato”

“1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 61, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice e dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che hanno compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo hanno espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.

7. Presso l'autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

8. Nei giudizi arbitrali sono ammissibili i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

11. All'atto del deposito del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'autorità.

12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.

13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242 del Codice e successive modificazioni”.

Codice di procedura civile

Art. 815: “ Ricusazione degli arbitri.”

“Un arbitro può essere ricusato:

- 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 134, 177], sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace”.

D.L. 4 luglio 2006 n. 223:”Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.”

Art. 24: “Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri”.

“1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato”.

Comma 1 lettera dd)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 64 già citato nella nota all'articolo 3

Comma 1 lettera ee)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 68: “ Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui”

“1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera a), per l'ammortamento di mutui, la Giunta regionale individua e forma l'elenco degli Istituti di credito abilitati, ricercando le migliori condizioni di mercato.

2. Il Presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito di cui al comma 1.

3. I mutui sono accessi dagli enti beneficiari; il pagamento delle competenze è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi.

4. Gli istituti di credito mutuanti, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del mutuo o della stipula del relativo contratto, ne danno comunicazione ai settori regionali competenti”.

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato nella nota al comma 1 lettera o)

Comma 1 lettera ff)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 68 già citato nella nota alla lettera precedente

Comma 1 lettera gg)

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota al comma 1 lettera a)

Art. 74:” Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni”

“1. È istituita, presso l'assessorato ai lavori pubblici, la consulta regionale degli appalti e concessioni, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all'attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della Regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.

2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall'area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell'area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all'ambiente, ai beni culturali, all'urbanistica, al bilancio e al demanio.

4. La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:

a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;

c) sulla materia di applicazione della presente legge.

La consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

5. Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

a) progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento di concessioni;

b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla Regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale;

c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 64;

d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.

6. La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

7. In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente”.

Nota all'art. 29

Comma 7

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 10: “ Responsabilità dirigenziale”

“1. Il dirigente del competente settore può assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti amministrativi ovvero individuare per ciascun procedimento il dirigente o il funzionario cui attribuire la responsabilità e i compiti indicati dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vigilando sull'attività del responsabile designato e sul rispetto del termine entro cui il procedimento deve essere concluso.

2. Il dirigente del settore, in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento da parte del responsabile del procedimento, provvede direttamente a definire il procedimento entro i trenta giorni successivi alla data entro cui avrebbe dovuto essere concluso.

3. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti.

4. In caso di responsabilità dirigenziale che determina gravi carenze organizzative, tali da compromettere il puntuale rispetto dei termini procedurali o determinare aggravii per il cittadino, nonché nei casi di ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento, al dirigente può non essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel rispetto delle disposizioni contrattuali”.

Comma 8

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 10 già citato al comma precedente

Art. 2: “ Norme in materia di società partecipate”

“1. Nell'ambito delle aree generali di coordinamento gabinetto del Presidente e del bilancio è istituito il settore controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali cui sono affidati, in particolare, i compiti di:

a) monitoraggio delle attività sociali, raccolta ed esame della documentazione societaria la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge;

b) impulso all'esercizio dei diritti di ispezione e controllo spettanti all'ente Regione in qualità di socio;

c) esame della coerenza della gestione con le azioni volte al conseguimento degli obiettivi strategici di cui agli atti di programmazione regionale;

d) elaborazione, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione di sintesi sull'efficienza della partecipazione della Regione Campania al loro capitale sociale. Tale relazione, che deve essere trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contiene informazioni sugli obiettivi e sui risultati economici conseguiti, sugli investimenti effettuati, sulle prospettive gestionali e sull'organizzazione aziendale.

2. Le società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria adottano per l'acquisto di beni o servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, procedure di selezione comparativa pubblica.

3. Ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle società partecipate, delle aziende, degli enti strumentali e delle agenzie della Regione Campania, nonché delle società da esse partecipate non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 38, comma 2.

4. È fatto espresso divieto nelle società partecipate anche indirettamente dalla Regione Campania, nelle aziende, nelle agenzie e negli enti strumentali della Regione Campania di cumulare cariche ovvero di ricoprire, nello stesso arco temporale, l'incarico di componente di consiglio di amministrazione - presidente o consigliere - o di collegio dei revisori contabili - presidente o componente - in più di uno dei summenzionati organismi. Non è cumulabile l'incarico di componente di comitati tecnico-scientifici nominati dalla Regione con l'incarico di componente di organismi amministrativi o di controllo di aziende ed enti della Regione o da essa partecipate”.

Nota all'art. 30

Comma 1

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 già citata nella nota all'articolo 3

Art. 78: “Osservatorio regionale degli appalti e concessioni”

“1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall'assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

2. Nell'ambito del territorio della Regione, l'osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L'osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l'onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l'osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell'osservatorio regionale opera l'articolazione regionale dell'osservatorio statale.

4. L'osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L'osservatorio regionale è presente sul portale ufficiale della Regione Campania.

5. Il responsabile dell'osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

6. L'osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l'accesso a operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L'osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

7. L'osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione Campania;

b) elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il prezzario regionale, corredato dalle rispettive analisi le quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;

c) elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell'appalto pubblico con particolare riguardo all'applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;

d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell'appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell'informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;

e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell'appalto;

f) supporta l'attività dell'unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;

g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici”.

Nota all'art. 31

Comma 3

Legge regionale 17 ottobre 2005 n. 17: “Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo”

Art. 1: “Termine a provvedere per le commissioni consiliari”

“1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

2. È fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I Presidenti iscrivono l'argomento all'ordine del giorno della

commissione entro sette giorni dall'assegnazione. In mancanza vi provvede il Presidente del Consiglio nelle successive quarantotto ore.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno”.

Nota all'art. 32

Legge regionale 4 luglio 1991 n. 11: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”

Comma 5

Legge regionale 28 novembre 2007 n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale.”

Art. 9: “Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale: modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11”

“1. La necessità di garantire un efficiente e trasparente processo di attuazione degli strumenti agevolativi istituiti dalla presente legge, garantendo al contempo un'adeguata certezza nei tempi e nelle procedure attuative, rende necessario adeguare l'ordinamento amministrativo della Giunta regionale. Pertanto, al fine di rafforzare e razionalizzare l'azione amministrativa per l'attuazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11:

a) "l'Area generale di coordinamento: "Sviluppo attività settore secondario" è ridenominata "Area generale di coordinamento: "Sviluppo economico";

b) nell'ambito dell'area di cui alla lettera a), è trasferito il settore "Sviluppo e promozione delle attività commerciali", già istituito nell'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario";

c) per l'esercizio delle competenze in materia di politiche per l'industria, il commercio e la distribuzione, l'energia, l'artigianato e i comparti estrattivi, nell'ambito dell'area di cui alla lettera a), sono ridenominati i settori e rideterminate le relative funzioni secondo quanto di seguito disposto:

1) Settore: Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico

1.1. programmazione economico-finanziaria, monitoraggio delle azioni e degli interventi, gestione delle attività correlate alle competenze di programmazione e monitoraggio;

1.2. promozione e gestione degli osservatori sul sistema produttivo regionale e i prezzi.

2) Settore: Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi

2.1. gestione degli strumenti di agevolazione a favore delle imprese e del sistema regionale della cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

2.2. gestione degli interventi di infrastrutturazione, valorizzazione, ottimizzazione delle aree di localizzazione produttiva, estrattiva e distributiva delle reti distributive e logistiche, degli interventi finalizzati alla localizzazione di impianti e reti per la produzione e la distribuzione di energia e all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici e promozione dell'uso razionale dell'energia.

3) Settore: Promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo

3.1. gestione degli strumenti e interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo delle produzioni e dei sistemi territoriali regionali, per il marketing territoriale e l'attrazione degli investimenti, per i connessi progetti di internazionalizzazione e cooperazione internazionale;

3.2. gestione delle azioni di promozione del sistema fieristico regionale;

3.3. gestione degli strumenti di promozione dell'accesso al credito e alla finanza, degli strumenti finanziari immobiliari, di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio;

3.4. gestione degli interventi per l'aggregazione degli operatori industriali, commerciali e artigiani in associazioni, consorzi, cooperative e società.

4) Settore: Regolazione dei mercati

- 4.1. attività di regolazione di competenza regionale e correlate attività di gestione e controllo;
- 4.2. gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- 4.3. istituzione, regolamentazione e svolgimento di fiere, mercati e mostre;
- 4.4. pianificazione e regolazione delle attività finalizzate all'utilizzo di acque minerali, acque calde e termali, alla produzione di acque minerali, alla realizzazione e gestione di impianti termali, alla produzione di energia, alle attività estrattive tramite l'utilizzo di cave e torbiere”.

Nota all'art. 33

Comma 1

Legge regionale 12 novembre 2004 n. 8 già citata nella nota all'articolo 16

Nota all'art. 34

Comma 1

Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18: “Disposizioni finanziarie”.

Art. 25, comma 3: ““3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

- a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 38/1993;
- b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999”.

Nota all'art. 35

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 31: “Modifiche legislative”

“14. Al fine di tutelare il patrimonio storico della Regione è disposta l'acquisizione al patrimonio regionale del Real Sito Borbonico di Carditello, di proprietà del consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno. La stima del valore del cespite è effettuata dagli organi e dagli uffici all'uopo deputati e su tale base è definita l'acquisizione per il perfezionamento della quale si provvede con il versamento di tre rate annuali di uguale importo senza oneri finanziari aggiuntivi. L'onere derivante dall'acquisizione del cespite di cui al presente comma grava sui bilanci regionali degli anni 2007, 2008 e 2009 in tre quote di uguale importo”.

Nota all'art. 36

Comma 1

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

Art .1, comma 461: “461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse”.

Nota all'art. 38

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 30: “Capitalizzazione aziende di trasporto pubblico locale su ferro, gestione e funzionamento delle infrastrutture ferroviarie in concessione”.

“1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di capitalizzare le società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale ferroviario, SEPSA S.p.A., Circumvesuviana S.r.l. e Metro Campania Nord-Est S.r.l., sono conferiti all'ente autonomo Volturno S.r.l., ai sensi degli articoli 2464 e seguenti del codice civile, beni patrimoniali disponibili ed indisponibili e quelli non più utilizzabili di cui ai relativi allegati dell'accordo di programma del 10 febbraio 2000 stipulato tra il ministero dei trasporti e della navigazione e la Regione Campania in attuazione del citato decreto legislativo n. 422/1997, articolo 8, commi 3 e 4.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere eseguito per l'intera quantità dei beni ovvero frazionatamente secondo le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, S. O. del 30 dicembre 2000 e sulla base delle schede identificative di ciascun bene previste dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposte dallo stesso ente autonomo Volturno S.r.l.

3. I costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del sistema di metropolitana regionale gravano in misura non superiore al dieci per cento sui fondi destinati alla realizzazione delle stesse.

4. Ai concessionari della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è riconosciuto un incremento dell'aliquota percentuale attualmente corrisposta per spese di gestione tecnica ed amministrativa necessarie alla realizzazione delle infrastrutture medesime, pari al 3,5 per cento dell'ammontare degli investimenti realizzati annualmente. Le relative risorse finanziarie trovano copertura nei quadri economici degli interventi. La presente disposizione è recepita negli stipulandi contratti di programma”.

Nota all'art. 39

Comma 2

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Nota all'art. 41

Comma 1.

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 36: "Attività di contrasto della Regione al crimine organizzato e alla criminalità comune".

"10. I familiari dei predetti operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati vita natural durante dal pagamento dei tributi regionali".

Comma 2

Art. 36 Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citato nella nota al comma 1

"11. La Giunta regionale provvede alla preventiva redazione e approvazione di un regolamento per l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo".

Comma 3

Legge regionale 21 agosto 2007 n. 10: "Norme in materia di piani ASI"

Art. 1

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, articolo 31, comma 28, si applicano anche ai piani ASI prorogati ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, articolo 10, comma 9 e della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 77.

2. L'interpretazione autentica della legge regionale n. 16/1998, articolo 13, comma 1, ultimo capoverso, è la seguente: per organi consortili già in attività, che restano in carica fino all'approvazione dei nuovi statuti, si intendono esclusivamente quelli di ordinaria costituzione, di natura elettiva, sulla base degli statuti vigenti.

Comma 4

Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 "Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981".

Art. 10: "Revoca dei contributi"

"1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/1990, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i quarantotto mesi.

2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelle risultanti dai provvedimenti già rilasciati.

3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l'ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o della dichiarazione di inizio attività-DIA.

4. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all'articolo 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo

non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2”.

Comma 5

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.”

Art. 3: “Composizione”

“1. Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.

3. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità.

4. Il CO.RE.COM. subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il Vice Presidente. A quest'ultimo compete sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3”.

Comma 6

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 18: “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”

“12. Al fine di regolamentare l'autoparco, gli organici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1989, n. 15, articolo 14, lettere a), b), c), d) nonché dall'articolo 9, comma 3 (gruppi consiliari), sono aumentati di una unità con funzione di autista che è assegnata all'autoparco e ritorna all'amministrazione di provenienza all'atto dello scioglimento della struttura ove era in comando. L'unità in questione non contribuisce all'aumento della dotazione del fondo previsto dalla legge

regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 58, con successive modifiche, e non costituisce aumento di costo. All'atto della entrata in vigore della presente legge il personale comandato a qualunque titolo in servizio presso l'autoparco e non chiamato con il meccanismo di cui al primo capoverso, rientra all'amministrazione di provenienza”.

Comma 7

Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 già citata nella nota all'articolo 20

Art. 27 “Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi”.

“3. Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla provincia per eventuali osservazioni ed è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali. Il comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente”.

Comma 8

Legge regionale 1 febbraio 1980 n. 10 “Convenzione tra la Regione e le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo per l'espletamento delle funzioni a favore degli Utenti motori agricoli (U.M.A.) esercitate dalla Regione Campania in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”

Art. 1: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo al fine di avvalersi della collaborazione delle predette organizzazioni professionali, che ne facciano richiesta, nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente U.M.A. alla Regione”.

Comma 9

Legge regionale 1 febbraio 1980 n. 10 già citata nella nota al comma 8

Art. 2: “La convenzione è rinnovabile, di anno in anno, su richiesta avanzata dalle Organizzazioni professionali interessate entro il 30 novembre di ciascun anno all'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che provvederà a sottoporre la relativa proposta alla Giunta regionale”.

Comma 10

Legge regionale 1 febbraio 1980 n. 10 già citata nella nota al comma 8

Art. 5: “Nel caso che il totale dei corrispettivi spettanti alle Organizzazioni stipulanti superi l'ammontare dello stanziamento di bilancio, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e Foreste, disporrà la riduzione proporzionale dei relativi importi in modo da contenere la spesa nei limiti dello stanziamento medesimo”.

Comma 11

Legge regionale 16 marzo 1986 n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”

Art. 15 : “Istituzione di presidi permanenti turistici”

“Per la tutela del patrimonio artistico culturale di eccezionale interesse e di grande richiamo turistico, per soddisfare le richieste dei singoli visitatori, di comitive, di gruppi aziendali e di scolaresche, per salvaguardare la incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio, sono istituiti i presidi permanenti di guide turistiche, alpine e speleologiche presso i sottoelencati monumenti e località:

- a) Museo archeologico nazionale di Napoli;
- b) Galleria del Museo di Capodimonte;
- c) Museo di San Martino di Napoli;
- d) Complesso monumentale della Reggia di Caserta;
- e) Museo Campano di Capua;
- f) Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara;
- g) Scavi archeologici di Ercolano;
- h) Scavi archeologici di Pompei;
- i) Scavi archeologici e Museo di Paestum;
- l) Vulcano Vesuvio;
- m) Grotte di Pertosa;

Le prestazioni delle guide per tutto il periodo di attività presso i suddetti presidi sono limitate al solo monumento o alla sola località dove operano.

Per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri.

L'istituzione di nuovi presidi, nonché l'individuazione di altre aree ad alto rischio per le quali è prevista l'obbligatorietà della guida, è disposta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione, saranno determinati dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni interessate”.

Comma 12

Legge regionale 16 marzo 1986 n. 11 già citata nella nota al comma 11

Art. 15, comma 5 già citato nella nota al comma 11

Comma 13

Legge regionale 1 agosto 2001 n. 10 “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”

Art. 58: “1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari nella misura del sessantacinque per cento.

2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con Delib.U.P. 1° agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;

b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a).

3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante.

4. È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003”.

Comma 14

Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 3 “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania”

Art. 1: “Finalità”.

“1. In attuazione dei principi di tutela sanciti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 34 e della legge 27 dicembre 2002, n. 292, a conferma dell'esecutività e dell'attuazione dei piani provinciali di cui alla Delib.G.R. 16 maggio 2003, n. 1788 e alla Delib.G.R. 16 maggio 2003, n. 1789, per il controllo e l'eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell'Unione europea, con delibera di Giunta regionale procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento.

2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della Comunità europea n. 92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

3. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo dell'abbattimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'indennizzo integrativo regionale è determinato per l'importo necessario al raggiungimento dell'effettivo valore di mercato dei capi abbattuti, subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti.

4. I capi bufalini destinati all'abbattimento viaggiano in vincolo sanitario e con automezzi piombati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

5. L'identificazione dei capi bufalini allevati in Campania è effettuata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mediante l'implementazione di boli ruminali contenenti microchips elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori.

6. Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 88 - ex articolo 93 - del trattato CE della decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione dell'Unione europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono abrogati il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il comma 5, lettera a), art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si fa fronte con i fondi e secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 6/1999 e dalla legge regionale n. 15/2002, articolo 34.

Comma 15

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 27 "Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale"

"1. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.";

2. È istituita l'unità tecnica "Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", posta alle dirette dipendenze del coordinatore dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore secondario. La Giunta regionale ai sensi della normativa vigente provvede, con propria deliberazione, ad individuare i componenti dell'unità tecnica e a disciplinarne il funzionamento.

All'onere per il funzionamento della medesima unità tecnica si procede con le risorse già assegnate all'UPB 2.83.243 ed appositamente destinate nell'ambito del PASER.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è incaricata di redigere apposito disegno di legge, nell'ambito della programmazione economica delle risorse europee e dei fondi FAS, per predisporre un piano di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, territori, periferie, centri storici istituiti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale della Campania che prevede il consolidamento delle missioni produttive delle società partecipate già operanti nei predetti campi e la stabilizzazione dei precari che operano nelle pubbliche amministrazioni, nonché la valorizzazione delle risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, di formazione professionale e di esperienza di lavoro in aziende ed imprese”.

Comma 16

Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”

Art. 24: ““1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 è così sostituito:

«Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio regionale:

- 1) Presidenza;
- 2) Segreteria Generale del Consiglio;
- 3) Settore Legislativo, studi e ricerche;
- 4) Settore Bilancio e ragioneria;
- 5) Settore Personale;
- 6) Settore Amministrazione ed economato.».

2. I commi 3 e seguenti dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/1989 sono così sostituiti:

«Il Settore Presidenza comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni;
- 2) Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni;
- 3) Servizio Ufficio di Presidenza;
- 4) Servizio Difensore Civico;
- 5) Servizio Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

Il Settore Segreteria generale comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Assemblea;
- 2) Servizio Organi consiliari;
- 3) Servizio Decisioni amministrative consiliari;
- 4) Servizio Resoconti.

Il Settore Legislativo, studi e ricerche comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Studi Legislativi;
- 2) Servizio Affari Giuridici;
- 3) Servizio Documentazione, Biblioteca, Gestione del Servizio informativo.

Il Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Bilancio e Ragioneria generale del Consiglio;
- 2) Servizio Status dei Consiglieri.

Il Settore personale comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Gestione del personale;
- 2) Servizio Reclutamento e formazione del personale.

Il Settore Amministrazione ed economato comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio Programmi e contratti;
- 2) Servizio Gestione beni e servizi.».

3. Il comma 2 della tabella A allegata alla legge regionale n. 15/1989 è così sostituito:

«Settori e posizioni di studio e ricerca del Consiglio regionale:

1) Settore Presidenza.

Collaborazione allo svolgimento dei rapporti istituzionali del Presidente e degli altri Organi consiliari, nonché coordinamento dell'attività dei Servizi Cerimoniali, Pubbliche Relazioni, Ufficio di Presidenza; rapporti con la Giunta regionale; Difensore Civico, Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

2) Settore Segreteria generale del Consiglio.

Coordinamento dell'Area Generale istituita con l'articolo 2 della presente legge di cui la tabella A costituisce allegato. Assolvimento di ogni incombenza relativa: alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e alla rinnovazione degli organi collegiali. Coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed, in generale, trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio regionale come organo collegiale; redazione dei resoconti sommari e stenografici delle sedute del Consiglio regionale; redazione dei resoconti stenografici delle Commissioni consiliari e delle riunioni degli Organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive Presidenze; pubblicazione dei resoconti e degli atti del Consiglio.

3) Settore Legislativo, studi e ricerche.

Assistenza tecnico-giuridica e tecnico-documentaria sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio regionale e dei suoi Organi nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; cura dei rapporti con l'Area "Avvocatura, affari istituzionali e legislativi" della Giunta regionale, con gli Uffici legislativi dello Stato e delle altre Regioni, con le Università e con gli Istituti Giuridici regionali e nazionali. Studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa della Regione e degli enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informative e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale; cura dei rapporti per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

4) Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri.

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei consiglieri; amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri.

5) Settore Personale.

Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e all'amministrazione del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario.

6) Settore Amministrazione ed economato.

Amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti ad uso del Consiglio; inventario ed economato; predisposizione dei contratti; sovrintendenza all'esecuzione dei lavori; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e gestione delle reti informatiche, centro elaborazione dati, riproduzione dei documenti, gestione dell'autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economale ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio.».

4. Nei commi 3 e seguenti della tabella A allegata alla legge regionale n. 15/1989, le locuzioni "In collegamento con il Settore legislativo e documentazione" e "In collegamento con i Settori legislativo e documentazione", sono sostituite da: "In collegamento con il Settore legislativo, studi e ricerche".

Legge regionale 28 novembre 2001 n. 19 “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8”

Art. 6: “Norme in materia di parcheggi pertinenziali”

“1. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.

2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo.

4. Dall'inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interessati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.

5-bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di:

- a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;
- b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;
- c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;
- d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti.

Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Possono avanzare richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliare. L'atto d'obbligo contiene l'elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all'amministrazione comunale.

7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 36 mesi dalla data di scadenza del procedimento abilitativo, costituirà, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

7-bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico,

agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.

7-ter. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari.

7-quater. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7-bis e 7-ter comporta l'acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

8. La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di 36 mesi previsto dal comma 7 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania”.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

22. “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”

“1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37”.

Comma 18

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 24 “Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari”

Art. 4: “Piani di vendita”

“1. Gli istituti autonomi case popolari - II.AA.CC.PP.- e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica procedono, nell'attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con le modalità di cui all'articolo 2.

2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno ancora definito i piani di vendita degli alloggi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti i comuni non proprietari, piani di vendita per l'alienazione degli immobili nella misura massima del settantacinque per cento del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti. Sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.

3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero degli alloggi alienabili, le condizioni tecnico-economiche degli stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità di cui all'articolo 5.

4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 18/1997, articolo 25. Se, trascorso tale termine, la Giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli enti proprietari procedono all'alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge”.

Legge 24 dicembre 1993 n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

“1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla *legge 6 marzo 1976, n. 52*, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati

trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti].

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento,

da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decretollegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130».

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di

quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data”.

Legge regionale 5 giugno 1975 n. 51 “Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato” come modificata dall'art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

Art. 3: “Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conferme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente. I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2, sono annualmente ripartiti, tra le Associazioni di cui all'articolo 1, nel modo seguente:

a) il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - sui contributi IVS;

b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - sui contributi IVS”.

Comma 20

Art. 3 Legge regionale 5 giugno 1975 n. 51 già citato al comma 19

Comma 21

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 7 “Modifiche alla L.R. n. 7/2003 e alla L.R. n. 8/2004”

“2. All'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7/2003, sono prorogati al 31 dicembre 2007”.

Legge regionale 14 marzo 2003 n. 7 “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”

Art. 16 : “Disposizioni di prima attuazione”

“1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1, le Istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'articolo 19, comma 2.

1-bis. In relazione al livello qualitativo ed alla risonanza anche a livello internazionale delle attività di alta cultura svolte, la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli è iscritta nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell'albo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003/2004 al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge”.

Comma 22

Legge regionale. 3 settembre 2002 n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n. 7 e alla L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - disposizioni in materia di personale” come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 2003

Art. 2..... Il presente articolo, come modificato dall'art. 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, sostituisce l'art. 58, L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”

Art. 13: “ Norma transitoria per il calcolo delle pensioni”

“1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.

Comma 23

Legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8 “Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”

Art. 5: “1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è composto dagli assessori regionali aventi competenza in materia di lavori pubblici, acqua, ecologia, aree protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, agricoltura e foreste, beni culturali ed ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle Amministrazioni provinciali e dell'Area metropolitana competente per territorio.

2. Il Comitato istituzionale delle Autorità di bacino regionale ha i seguenti compiti:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino che può articolarsi in Piani riferiti agli specifici bacini di cui all'art. 1;

c) adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del Piano di bacino;

d) adotta il Piano di bacino, una volta approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui all'ultimo comma del presente articolo;

e) assicura il coordinamento dei Piani di risanamento e tutela delle acque;

f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma d'intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) predispone relazione annuale sull'uso del suolo sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma di intervento.

3. Il comitato nominato istituzionalmente entro il 31 settembre di ciascun anno invia alla Giunta regionale il Piano di bacino, la Giunta lo approva entro il 31 ottobre e lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione che deve avvenire entro il 30 novembre.

4. Il Piano approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20 terzo comma della legge 18 marzo 1989, n. 183 viene trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo per la definitiva approvazione.

5. Il Comitato istituzionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui al successivo articolo”.

Art. 7: “1. Il Segretario generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di età richiesto è quello di cui al terzo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.

3. Il Segretario generale può affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la Segreteria tecnica operativa di adeguata professionalità. A questi nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito al Segretario generale.

4. I Segretari generali delle Autorità di bacino regionale ed interregionali sono membri di diritto del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

5. Il Segretario generale:

a) presiede il Comitato tecnico;

b) dirige la segreteria tecnico - operativa;

c) partecipa alle riunioni del Comitato istituzionale con diritto al voto;

d) cura i rapporti con gli Enti;

e) rende al Comitato istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 12: “1. Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l'Autorità di bacino regionale, previa circostanziata relazione al Comitato istituzionale, procede ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi, nonché a reperire i locali per ubicare gli uffici, se non dati in disponibilità dalla Giunta regionale, ed a provvedere a tutte le opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Gli atti adottati dall'Autorità di bacino regionale saranno sottoposti al visto di approvazione della Giunta regionale della Campania”.

Art. 15: “1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte:

a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico - scientifiche, provvedendo mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 1102 per l'anno finanziario 1994, legge 183/89.

b) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività delle Autorità di Bacino, ivi compreso il trattamento economico del Segretario generale ed i compensi e le indennità dei membri del Comitato tecnico, provvedendo mediante istituzione del Cap. 1150 denominato: "Spese per l'espletamento delle attività di bacino - trattamento economico del Segretario generale e compensi ai membri del Comitato tecnico" con lo stanziamento di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1994. All'onere di cui innanzi si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281”.

Comma 24

Legge regionale 21 maggio 1997 n. 14 “Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36”

Art. 9: “Affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato”

“1. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. L'Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione-tipo e del disciplinare-tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata, di norma, ad un unico soggetto gestore per ciascun A.T.O., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal senso, al fine di favorire una graduale integrazione delle gestioni attualmente operanti nel sistema della gestione unica, sono ammesse forme coordinate di attività d'impresa.

4. Qualora l'Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall'assessore al ramo entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida”.

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: “Norme in materia ambientale”

Art. 74: “Definizioni”

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: . “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

Art. 12: “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”

“4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale”.

Comma 25

Legge regionale 11 agosto 2005 n. 15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”

Art. 20

“1. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della Regione Campania di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e, limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza, agli Agenti di Polizia municipale, vigili del fuoco.

2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano la tessera nominativa di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi.

3. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio del comune da cui dipendono.

4. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, in deroga al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto”.

Comma 26

Legge regionale. 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”

TITOLO V

L'integrazione socio-sanitaria

Art. 37: Principi generali.

“1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l'integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l'uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza.

2. L'integrazione socio-sanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise valorizzando e potenziando i consultori familiari a livello di ambito territoriale tra i comuni singoli e associati in ambiti territoriali ed i distretti sanitari dell'ASL sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale e finanziario.

3. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale che individua le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti sulla scorta della ricognizione effettuata annualmente dagli assessori competenti, individuate tra le risorse regionali i fondi da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata - livelli essenziali di assistenza - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001”.

Comma 27

Legge regionale. 15 febbraio 2005 n. 7 “Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco”

Art. 3: “1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 effettuata con determina del dirigente delegato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione occorrono i seguenti requisiti:

a) la località sede di associazione pro loco - comune, frazione di comune o gruppo di comuni - deve avere un minimo di attrezzature ricettive o caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

b) l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata.

2. La domanda per l'iscrizione all'albo corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell'associazione è presentata alla Giunta regionale della Campania - assessorato al turismo - tramite la struttura turistica locale della provincia in cui l'associazione ha la sede sociale.

3. La struttura turistica inoltra la domanda con parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento”.

Comma 28

Art. 31 Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citato nella nota all'articolo 35

“34. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 come modificato dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 15 è così modificata:

”b) l'importo residuo è ripartito a favore dei soggetti e nella misura così come di seguito indicati:

1. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - ANMIG;

2. dieci per cento dello stanziamento regionale è erogato all'unione nazionale mutilati per servizio - UNMS ;

3. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale vittime civili di guerra - ANVCG;

4. venti per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati e invalidi Civili - ANMIC ;

5. venticinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL ;

6. quindici per cento dello stanziamento regionale è erogato all'ente nazionale sordi - ENS;

7. venti per cento dello stanziamento regionale è erogato all'opera nazionale mutilati invalidi civili – ONMIC”.

Comma 29

Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 “Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”

Nota all'art. 42

Comma 16

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”

D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”

Legge 21 febbraio 1989 n. 83: “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Comma 19

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

Nota all’art. 43

Comma 1

Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 “Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”

Art. 10: “ Responsabilità delle strutture”

“La direzione dell'Area generale di coordinamento, dei Settori, dei Servizi e delle Sezioni è conferita esclusivamente a dipendenti del ruolo del Consiglio regionale con deliberazione dell'ufficio di Presidenza purché in possesso delle richieste qualifiche funzionali e nel rispetto delle tre distinte graduatorie di merito correlate alle posizioni giuridiche”.

Comma 2

Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 già citata nella nota al comma 1

Art. 11: “Funzione di coordinamento”

“Il coordinatore dell'Area, ferme restanti le attribuzioni e l'autonomia delle qualifiche dirigenziali, è responsabile dell'espletamento delle funzioni a lui attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione delle Strutture che interagiscono nell'Area e delle attività a cui è direttamente preposto.

L'incarico di coordinatore dell'Area è attribuito dall'Ufficio di Presidenza al dirigente della seconda qualifica dirigenziale che vanta i maggiori titoli.

Nel periodo di durata dell'incarico di coordinatore dell'area il medesimo dirigente continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di direzione del Settore a lui affidato.

In caso di assenza o impedimento del coordinatore, le funzioni vengono attribuite, temporaneamente, dal Presidente del Consiglio ad altro dirigente della seconda qualifica dirigenziale”.

Nota all’art. 44

Comma 2

Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 già citata nella nota all’articolo 43

Legge regionale 5 giugno 1996, n.13 “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”

Legge regionale 21 aprile 1997 n. 13: “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 recante: «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale» - Allegati «A» e «C»”

Legge regionale 28 marzo 2000, n. 7: "Disposizioni finanziarie e tariffarie in materia di trasporto"

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15: “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”

Comma 6

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 già citata nella nota al comma 2

Art. 46 come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 1/2007

“1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

1-bis. I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando.

2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di Società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.

3. All'onere per il personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione comandati rimangono a carico degli Enti di provenienza per la parte relativa alla retribuzione fondamentale.

4. Gli oneri principali ed accessori per il personale comandato o distaccato di cui ai commi 1 e 2, sono a carico della Regione per la durata del distacco o del comando.

4-bis. È abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 9 - ultimo comma - e articolo 14 - ultimi due commi.

5. Il personale in posizione di distacco presso il Consiglio regionale, di provenienza dagli organici della Giunta regionale e dagli Enti strumentali della Regione, ai sensi della L.R. 25 agosto 1989, n. 15, della L.R. 5 giugno 1996, n. 13, della L.R. 21 aprile 1997, n. 13, della L.R. 28 marzo 2000, n. 7, della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, attualmente in costanza di servizio, possono, a domanda, fare richiesta di trasferimento nei corrispondenti ruoli del Consiglio regionale. La data entro cui può presentarsi la domanda di trasferimento è quella di entrata in vigore della presente legge. L'immissione nei ruoli del Consiglio di detto personale determina automatica modifica della dotazione organica del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale”.

Nota all'art. 47

Comma 3

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 19 “Tutela dei consumatori e degli utenti”

Art. 4 : “Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti”

“1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le associazioni di consumatori ed utenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
- b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
- c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) aver svolto con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;

- e) avere almeno 1500 soci nella regione e sedi operative in almeno due province della regione;
 - f) avere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con la indicazione delle quote versate dagli associati e la tenuta dei libri contabili;
 - g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
2. Per ottenere l'iscrizione di cui al comma 1 le associazioni presentano alla Giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati documenti:
- a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
 - c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino la composizione degli organi sociali, nonché i soggetti che operano all'interno delle associazioni;
 - d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del comma 1,
3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco.
4. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione”.

Art. 6: “ Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti”

- “1. La Giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, per la realizzazione di specifici e rilevanti. progetti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, fino ad un massimo del settanta per cento dei programmi di spesa.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere con allegato preventivo di spesa del progetto stesso.
3. Il quaranta per cento, del contributo è erogato con l'approvazione del progetto, il rimanente trenta per cento è liquidato a presentazione della relazione finale dell'attività svolta.
4. Il contributo è revocato e l'eventuale somma erogata è recuperata nelle seguenti fattispecie:
- a) iniziativa non realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
 - b) accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
5. L'inosservanza delle modalità, relative all'utilizzazione del contributo, determina l'esclusione dell'associazione dai contributi nei esercizi finanziari successivi.
6. I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 41, articolo 12”.

Nota all'art. 48

Comma 1

D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”

Nota all'art. 49

Comma 1

Legge 21 marzo 2001 n. 74 “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”

Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Art. 29: “Norme regionali e delle province autonome”

“1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa”.

Nota all'art. 50

Comma 1

Legge regionale 28 marzo 2000 n. 8 “Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura. Riesame”

Art. 2: “1. È disposto l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale del personale in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Organismi di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, previa domanda, all'Ente Regione Campania, entro 30 giorni o sotto pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Il personale, di cui al precedente comma 1, è inquadrato nella qualifica funzionale e retributiva equiparabile a livello funzionale posseduto in base al rapporto di lavoro instaurato alla data dell'assunzione con gli Organismi di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

3. Il personale, di cui al presente comma, è assegnato alle strutture centrali e periferiche dell'Area Generale di Coordinamento e Sviluppo Attività Settore Primario preposte ai Servizi di Sviluppo Agricolo.

4. Per le finalità della presente legge, il personale inquadrato non può in alcun modo essere distolto dai Servizi di Sviluppo Agricolo per un periodo di almeno 6 anni”.

Comma 2

Art. 2: *Legge regionale 28 marzo 2000 n. 8 già citato nella nota al comma 1*

Nota all'art. 52

Comma 1

Legge regionale 12 novembre 2004 n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004”

Art. 6: “6. Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della Regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant'Anastasia, sedi di santuari meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio”.

Nota all'art. 53

Comma 1

Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

Legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”

Art. 4 : “Ufficio di Piano”

“È istituito presso la Giunta regionale l'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano non è incluso in alcuna area di coordinamento, ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

Con propria deliberazione la Giunta regionale definisce l'organizzazione dell'Ufficio di Piano in correlazione ai compiti di cui al comma successivo ed all'organizzazione degli Uffici della Giunta regionale prevista con la presente legge.

L'Ufficio di Piano svolge le attività istruttorie inerenti:

a) alla formulazione degli indirizzi generali per la programmazione e alla verifica della loro attuazione;

b) alle proposte della Giunta comunque attinenti ai piani e programmi della Regione ed in particolare al Piano di assetto territoriale ed al Piano di sviluppo regionale.

La direzione dell'Ufficio di Piano è affidata ad un funzionario della seconda qualifica dirigenziale, scelto secondo criteri di specifica esperienza e professionalità. Nella prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge. Nello stesso termine si provvede nel caso di dimissioni o cessazione dall'incarico per qualunque motivo.

L'incarico può essere revocato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta o suo delegato, ai fini della sovrintendenza operativa sull'Ufficio di Piano, si avvale di un Comitato tecnico scientifico che cura l'impostazione metodologica e tecnica del processo del Piano.

Il Comitato è composto di un numero non superiore a ventuno esperti di comprovata qualificazione tecnica, scientifica e professionale, nominato dal Presidente della Giunta, su deliberazione di Giunta per la durata della stessa.

Gli esperti di cui al comma precedente hanno diritto ad una indennità base mensile non superiore ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri regionali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale del 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni”.

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 già citata nella nota all'articolo 41

Art. 9 : “Indennità e rimborsi”

“1. Al Presidente del CO.RE.COM è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

3. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali”.

Nota all’art. 55

Comma 1

Legge 24 dicembre 1993, n. 560 già citata nella nota all’articolo 41

Comma 2

Legge 24 dicembre 1993, n. 560 già citata nella nota all’articolo 41

Nota all’art. 56

Comma 1

Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 “Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Art. 3: “Accertamento periodico del reddito”

“1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dagli Enti gestori con periodicità almeno biennale.

2. L'assegnatario deve produrre su richiesta degli Enti gestori la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge; qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura del canone prevista dall'art. 2, condizione C, canone C, a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all'eventuale tardiva produzione della documentazione.

3. Qualora, previa diffida, la suddetta documentazione risulti non ancora prodotta allo scadere del 180/mo giorno dalla data del 30 giugno, l'assegnatario incorre nella decadenza dell'assegnazione.

4. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale, con riguardo all'anno precedente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6.

5. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, presentando copia della dichiarazione dei redditi e dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La collocazione nella fascia di reddito inferiore al di fuori dei casi previsti dal successivo comma 6 è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio successivo all'accertamento della diminuzione del reddito.

6. Qualora l'assegnatario comprovi, però, una situazione reddituale inferiore a quella dichiarata e ciò a seguito di licenziamento, cassa integrazione, pensionamento, stato di disoccupazione, l'Ente gestore lo colloca nella fascia di reddito riferita alla nuova condizione reddituale dal mese successivo a quello in cui viene comunicata all'Ente la variazione, salvo conguaglio finale a seguito della presentazione dei redditi da comunicare all'Ente dopo la dichiarazione e dei relativi accertamenti che l'Ente può disporre a suo insindacabile giudizio.

7. Gli Enti gestori, quando si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, sono obbligati a trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

8. Nell'aggiornare la situazione reddituale dell'assegnatario l'Ente gestore si atterrà alle risultanze dei su indicati accertamenti, debitamente comunicati dagli uffici finanziari con decorrenza dallo scadere del termine di cui al secondo comma, salvo gli esiti di procedimenti contenziosi (giudiziali o amministrativi) promossi dall'assegnatario avverso gli atti in positivo emessi dai su indicati uffici.

9. La mancanza di reddito del nucleo familiare va dimostrata mediante certificato storico di disoccupazione dei componenti, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, nonché mediante dichiarazione resa dagli stessi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

Comma 2

Articolo 3 Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 già citato nella nota al comma 1

Comma 3

Articolo 3 Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 già citato nella nota al comma 1

Comma 4

Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 già citato nella nota al comma 1

Art. 6: “Morosità nel pagamento del canone”

“1. La morosità relativa a tre mensilità del canone, a qualsiasi titolo dovuto è causa di risoluzione contrattuale.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento dell'importo dovuto avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può valere per più di sei mesi per ogni quadriennio. Alla fine di tale periodo, prorogabile di altri sei mesi in caso di comprovata dimostrazione di impossibilità all'adempimento, la morosità determinatasi va recuperata, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, senza l'applicazione di interessi legali e indennità di mora.

5. Salvi giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per la morosità pregressa verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore concederà i rateizzi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, applicando gli interessi legali.

6. Nel caso di richiesta di rateizzo del debito pregresso da parte dell'assegnatario ai sensi del precedente comma, non possono essere richieste anticipazioni sull'ammontare della morosità senza il preventivo assenso del richiedente e ciò nell'ottica di favorire una più ampia possibilità di rientro delle morosità maturate.

7. Il rateizzo previsto dai commi precedenti si applica anche nei confronti dei soggetti richiedenti la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Nel caso di mancato rispetto dei termini di rateizzazione per il pagamento delle somme dovute si applica una indennità di mora pari al 6% oltre gli interessi legali”.

Comma 5

Art. 6 Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 già citato nella nota al comma 4

Comma 6

Art. 6 Legge regionale 14 agosto 1997 n. 19 già citato nella nota al comma 4

Nota all'art. 57

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citata nella nota all'articolo 10

Art. 18: "Riorganizzazione dell'amministrazione regionale"

"1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.

3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.

4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.

5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.

6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.

8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.

9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.

10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.

12. Al fine di regolamentare l'autoparco, gli organici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1989, n. 15, articolo 14, lettere a), b), c), d) nonché dall'articolo 9, comma 3 (gruppi consiliari), sono aumentati di una unità con funzione di autista che è assegnata all'autoparco e ritorna

all'amministrazione di provenienza all'atto dello scioglimento della struttura ove era in comando. L'unità in questione non contribuisce all'aumento della dotazione del fondo previsto dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 58, con successive modifiche, e non costituisce aumento di costo. All'atto della entrata in vigore della presente legge il personale comandato a qualunque titolo in servizio presso l'autoparco e non chiamato con il meccanismo di cui al primo capoverso, rientra all'amministrazione di provenienza”.

Comma 2

Art. 18 Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 già citato nella nota al comma 1

Nota all'art. 59

Comma 1

Legge 18 aprile 1984 n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni”

Legge 22-12-1984 n. 887 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)”

Nota all'art. 65

Comma 1.

L. 23 agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

Art. 12: “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”.

“1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti,

sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Comma abrogato dall'art. 280, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.

Art. 2: “Definizioni”.

“1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
- c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
- d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
- e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
- f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
- i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo”.

Nota all'art. 69

Comma 1.

D.M. 29 marzo 2007: “Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)”.

D.M. 13 luglio 2007: “Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD)”.

Nota all'art. 70

Comma 1.

Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2: “Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”.

Comma 3.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota all'articolo 41.

Nota all'art. 71

Comma 1.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'articolo 10.

Art. 31: “ Modifiche legislative”.

Comma 2: “2. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è così modificata:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale".

Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 già citata nella nota all'articolo 14.

Art. 6: “Commissione per la formulazione delle graduatorie”.

“1. La graduatoria per l'assegnazione è formulata da un organo collegiale, nominato per ciascuna provincia, su proposta dell'assessore al ramo, dal Presidente della Giunta regionale che, tenuto conto del numero delle domande pervenute, nomina più commissioni aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.

2. La commissione è così composta:

a) da un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede l'I.A.C.P. provinciale;

b) da un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;

c) da un dirigente o funzionario dell'I.A.C.P. competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;

d) da un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;

e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a

livello nazionale.

3. L'organo che designa il proprio rappresentante nella commissione di cui ai commi precedenti, di concerto con lo stesso, può in ogni momento sostituire il designato con motivata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente. La commissione è regolarmente costituita quando sono nominati almeno cinque dei componenti previsti, sulla base delle designazioni pervenute. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti della commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro 45 giorni dall'inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata della stessa.

6. I componenti della commissione che per qualsiasi motivo dovessero decadere dall'incarico dovranno essere sostituiti dall'organo designante entro un mese dall'eventuale decadenza.

7. La segreteria operativa della commissione è costituita da dipendenti designati dall'I.A.C.P., competente per territorio. La commissione nomina il segretario tra i citati dipendenti. La commissione provvede:

a) alla formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come previsto dal successivo art. 8;

b) a quanto previsto dai successivi artt. 9, 10 - ultimo comma, 13 - quinto comma, 19 - terzo comma.

8. Ai componenti e al segretario delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, è corrisposto, a modifica dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1990, n. 16, un gettone di presenza di lire sessantamila, elevato a lire ottantamila per il Presidente, nonché il rimborso per spese di viaggio ove spettanti. Nel corso dell'anno solare non possono essere tenute più di 120 sedute. La misura del gettone di presenza viene aggiornata ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale sulla base, dell'inflazione programmata.

9. Le Commissioni hanno sede presso gli uffici degli II.AA.CC.PP. competenti per territorio. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex lege 5 agosto 1978, n. 457 e successive leggi di finanziamento, qualunque sia l'ente attuatore, purché l'assegnazione rientri nell'ambito delle norme della presente legge. A tale scopo è riconosciuto a favore degli II.AA.CC.PP. in via forfettaria una previsione di spesa dell'1% sui predetti programmi di intervento, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

10. Le eventuali spese per la costituzione in giudizio della commissione fanno carico al Comune che ha indetto il bando.

Art. 15: "Osservatorio regionale".

"1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla casa, così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di Presidente;

b) l'assessore regionale all'Edilizia pubblica abitativa o suo delegato;

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

d) un rappresentante per ogni I.A.C.P. provinciale;

e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

f) un dirigente del settore Edilizia pubblica abitativa della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'Edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale.

Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai Comuni interessati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la struttura tecnica di supporto ed i meccanismi di funzionamento dell'Osservatorio".

L. 9 dicembre 1998, n. 431: “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

Nota all’art. 72

Comma 1.

Legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24: “Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009”.

Nota all’art. 73

Comma 1.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 già citata nella nota all’articolo 1.

Art. 1, commi 194,195,196,197,198,199 e 200: “194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 65:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente:

«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)».

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono

tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari”.

Nota all'art. 74

Comma 1.

Legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 già citata nella nota all'articolo 41.

Art. 17: “1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge .

2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione del turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

3. Le modifiche all'esercizio delle professioni turistiche di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge” .

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'articolo 10.

Art. 31: “ Modifiche legislative”.

Comma 46: “46. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 è aggiunto il seguente articolo 17:

”1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i

soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge .

2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione del turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

3. Le modifiche all'esercizio delle professioni turistiche di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge”.

Nota all'art. 75

Comma 1.

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.

Art. 16: “Determinazione dell'imposta.”.

“1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 .

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi” .

Nota all'art. 76

Comma 1.

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 già citata nella nota all'articolo 21.

Nota all'art. 80

Comma 2.

L. 9 dicembre 1998, n. 426: “Nuovi interventi in campo ambientale”.

Nota all'art. 81

Comma 1.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 già citata nella nota all' articolo 1.

Art. 1, comma 565: “565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

- a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
- 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
 - 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
 - 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
 - 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
- d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
- e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle procedure di

reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483".

Comma 4.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 già citata nella nota al comma precedente.

Comma 7.

D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220: "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Comma 10.

D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

L. 27 dicembre 2006, n. 296 già citata nella nota al comma 1.

Comma 565 già citato nella nota al comma 1.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'articolo 10.

Art. 21: "Misure in materia di personale delle aziende sanitarie".

"1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende del servizio sanitario regionale, previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 98, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 198, ed ai fini del piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'accordo di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 180, e dal punto 3 del nuovo Patto sulla salute, approvato nell'intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, rep. n. 2648, le medesime aziende, per l'anno 2007, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso, acquisiscono motivato parere positivo espresso con delibera della Giunta regionale.

2. Ai fini della istruttoria per l'acquisizione del parere motivato da parte della Giunta regionale di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere formulano preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e della produttività dimostrata negli anni, misure di organizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso, dotando anche di mezzi di soccorso alternativi, muniti di defibrillatore per i casi di arresto cardiovascolare anche per riallocare le risorse umane eccedenti nel rispetto degli specifici ruoli amministrativo, tecnico, sanitario e professionale.

3. Ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 30, alle aziende sanitarie che non conseguono gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, salvo deroghe della Giunta regionale.

4. I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere devono uniformarsi alle previsioni del piano ospedaliero regionale".

Nota all'art. 82

Comma 1.

Regolamento 22 giugno 2007, n. 1 già citata nella nota all'articolo 5.

Capo III, allegato B: "Requisiti specifici di Risorse Umane:

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, si riportano di seguito i requisiti specifici relativi al fabbisogno di personale per le strutture private.

Personale Medico: 0,25 per posto letto con una maggiorazione del 15% per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che richiedono una presenza H24. Tale maggiorazione si applica anche per l'attività di riabilitazione intensiva.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 7029 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico-chirurgico) il coefficiente di 0,30 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35%.

Personale del Profilo Infermieristico: (secondo la declaratoria professionale del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,50 per posto letto con una maggiorazione del 15% per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che richiedono una presenza H24. Tale maggiorazione si applica anche per le strutture di riabilitazione.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 7029 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico-chirurgico) il coefficiente di 0,60 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35%.

Altro personale: (secondo le declaratorie professionali del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,50 per posto letto con una maggiorazione del 15% esclusivamente per quelle figure professionali addette alle attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che operano in unità operative o servizi H24. Tale maggiorazione si applica anche per le strutture di riabilitazione.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 7029 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico-chirurgico) il coefficiente di 0,60 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35%.

Si demanda alla contrattazione aziendale, ai sensi delle norme contrattuali sulle relazioni sindacali, la definizione delle singole percentuali di qualifiche per "altro personale" tenendo conto che va garantita anche la presenza del profilo professionale "psicologi".

Allo scopo di equiparare la dotazione di personale al volume delle prestazioni rese dalle singole strutture private, con successivo provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, verrà individuato il numero medio di prestazioni per singolo posto letto effettuato dalle strutture private della Regione Campania in un anno. La singola struttura sanitaria privata, con riferimento alle prestazioni rese negli ultimi 24 mesi, potrà incrementare/diminuire la dotazione di personale come sopra definita di una percentuale pari alla differenza del proprio rapporto prestazioni/posto letto/anno con la media regionale".

Art. 15: "Risorse umane".

"1. Nelle organizzazioni sanitarie il personale rappresenta un elemento primario nei vari processi di produzione ed erogazione di prestazioni e servizi. Le attività sanitarie, per loro natura, non sono sempre standardizzabili in quanto l'ambito discrezionale del contributo professionale è sempre presente in relazione al livello di responsabilità ed in grado quindi di influenzare il risultato, quando

il contributo professionale ai processi produttivi di una organizzazione rappresenta una variabile così rilevante, la sua gestione assume inevitabilmente valenza strategica. Di conseguenza, nelle strutture sanitarie, la scelta di professionalità adeguate e gli strumenti necessari per gestirle, rappresentano un aspetto molto rilevante per l'organizzazione dei servizi.

2. I requisiti di carattere generale cui devono attenersi i soggetti titolari di strutture pubbliche e private sono:

a) nel caso di strutture pubbliche e pubbliche equiparate, la direzione aziendale si attiene alle specifiche normative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le modalità di individuazione delle dotazioni organiche e di definizione delle unità organizzative interne;

b) nel caso di strutture private, il personale con rapporto di dipendenza deve garantire la continuità delle prestazioni, la gestione delle situazioni a rischio ed il regolare svolgimento dei diversi compiti di assistenza previsti, con l'adozione di un documento che riporti:

1) il fabbisogno del personale a rapporto di dipendenza definito sulla base dei volumi, delle tipologie delle attività e di quanto previsto nell'ambito dei requisiti specifici contenuti nel capo III del presente documento, per ciascuna tipologia di attività. In particolare per le strutture di ricovero private a ciclo continuativo o diurno la proporzione tra personale a rapporto di dipendenza e personale con altro rapporto di lavoro deve essere quella prevista dalla normativa regionale attualmente vigente per i diversi profili professionali;

2) la dotazione del personale a rapporto di dipendenza in servizio suddiviso per ruolo, profilo professionale e posizione funzionale, nonché la dotazione di personale in servizio con altra tipologia di rapporto di lavoro;

3) le procedure per assicurare la disponibilità delle consulenze specialistiche;

4) il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato in tutte le articolazioni organizzative;

5) il possesso dei requisiti di accesso che devono risultare identici a quelli richiesti per l'accesso al S.S.N. limitatamente al solo personale sanitario e tecnico di nuova assunzione;

6) la corretta applicazione, nei confronti del personale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

7) l'indicazione delle specifiche assicurazioni relative al Risk Management.

3. La programmazione dell'eventuale avvicendamento del personale deve essere tale da assicurare la continuità relazionale e la presenza di referenti per singoli pazienti”.

Nota all'art. 83

Comma 1.

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”.

Art. 129: “In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi”.

L. 16 marzo 1990, n. 48: “Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane”.

Art. 1: “1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria”.

L. 8 novembre 1991, n. 362: “Norme di riordino del settore farmaceutico”.

Art. 4: “Procedure concorsuali”.

“1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.

4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità.

6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.

8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.

9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art. 85

Comma 2.

Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania".

Comma 10.

Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 già citata nella nota al comma 2.

Nota all'art. 89

Comma 2.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Art. 19: "Dilazione del pagamento".

"1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto".

Nota all'art. 91

Titolo.

Legge regionale 29 marzo 1984, n. 24: “Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere”.

Comma 1.

Regolamento 28 marzo 2005, n. 3: “Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 21 ottobre 2003, n. 313 - Convalida dei regolamenti regionali”.

Nota all'art. 94

Comma 1.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota all'articolo 8.

Art. 28: “1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione è adoperarsi per le famiglie disagiate che necessitano di aiuti economici concreti al fine di aiutare le donne in condizioni economiche disagiate che partoriscono nell'anno finanziario 2006.

2. È istituito uno sportello presso i consultori territoriali ai quali fanno riferimento tutte le donne in maternità in possesso dei requisiti specificati nel comma 3. Detti consultori possono accreditarsi affinché l'ARSAN provveda al riconoscimento del loro stato e possa intervenire con i provvedimenti previsti al comma 3.

3. Al fine di rendere possibile un sostanziale aiuto alle donne in maternità che non sono in possesso di un reddito sufficiente ovvero vivono in nuclei familiari con condizioni economiche disagiate, e che per tali condizioni possono vivere la loro condizione di maternità in modo non compatibile con le esigenze e la necessità della maternità medesima ed essere costrette ad interrompere la gravidanza, è previsto il loro censimento nel corso dell'esercizio finanziario 2006 mediante la struttura dell'ARSAN. Con successiva legge regionale, anche al fine dell'utilizzo delle eventuali risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria statale 2006 si provvede, in ragione dei dati e del censimento effettuato dall'ARSAN all'impegno delle risorse finanziarie regionali con fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei benefici finanziari. È attribuito all'ARSAN nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25, il compito di individuare mediante il censimento delle donne di cittadinanza italiana e delle donne di cittadinanza extracomunitaria, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Campania alla data del 31 dicembre 2005, che sono in stato di gravidanza alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono nelle seguenti condizioni economiche o sociali disagiate:

a) in possesso di un reddito personale annuo riferito all'anno 2004 non superiore ad euro 25.000,00;
b) in possesso di un reddito annuo del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno 2004 non superiore ad euro 40.000,00;

c) particolari situazioni di disagio sociale connesse allo stato di gravidanza - ragazza madre.

4. Le situazioni o condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 possono essere accettate anche mediante la sottoscrizione di dichiarazione di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, suffragato da certificato medico e comunque mediante verifiche e accertamenti da parte dei competenti servizi comunali di assistenza sociale. L'ARSAN provvede entro la data del 30 aprile 2006 a comunicare alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente le risultanze dell'indagine e del censimento di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede, con proprio atto, sentite le competenti commissioni consiliari, a determinare criteri, modalità e

destinatari dell'erogazione.

6. Allo scopo di dare piena attuazione a quanto previsto nel piano regionale amianto, approvato con Delib.C.R. n. 64/2001 per la realizzazione del coordinamento tra ARPAC e Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ed in ordine alle azioni ad esse rispettivamente assegnate per la tutela della salute dei lavoratori sono destinate le risorse necessarie prelevandole dalla UPB 4.15.38.

7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2003 le parole "superare i 24 mesi" sono sostituite con le parole: "superare i 36 mesi".

8. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2003 dopo le parole "...di cui al comma 1" aggiungere "...anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1".

Comma 2.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota al comma precedente.

Art. 28, comma 5 già citato nella nota al comma precedente.

Nota all'art. 97

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: "Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

Art. 45 dello Statuto: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."